

CCLXXXVIII.

2ª TORNATA DI LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Mussi chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 2749; il deputato Compans quelle portanti i numeri 2751, 2752; il deputato Genala quella portante il n° 2750. — I deputati Trincherà e Grecc-Cassia a voce, i deputati Cantoni, Fazio Luigi e Gritti con telegrammi dichiarano quali sarebbero stati i loro voti se fossero stati presenti alla votazione nominale di sabato. — Seguito della discussione del disegno di legge per lo scrutinio di lista — Parlano i deputati Romeo, Chinaglia, Sonnino Sidney, Salaris, Melchiorre, Chimirri, il ministro dell'interno, il ministro di grazia e giustizia, il deputato Righi, il relatore deputato Coppino, i deputati Crispi, Lualdi, Lazzaro, Genala e Carnazza-Amari. — È data comunicazione di una domanda d'interrogazione del deputato Nicotera al ministro della pubblica istruzione riguardante il Collegio Asiatico di Napoli.*

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane.

Il segretario Capponi legge il processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trincherà sul processo verbale.

TRINCHERA. Prego l'onorevole presidente di volerli concedere per cortesia di fare una breve dichiarazione.

Assente da Roma, per congedo chiesto e giustificato per motivi di salute e per lutto domestico, non potei trovarmi avant'ieri alla tornata, nella quale per appello nominale si votò un ordine del giorno relativo al disegno di legge sullo scrutinio di lista.

Dichiaro adunque che se mi fossi trovato alla Camera avrei votato favorevolmente all'ordine del giorno De Zerbi e Taiani, ritenendo lo scrutinio di lista corona e complemento della riforma elettorale.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione. Intanto non essendovi obiezioni, il processo verbale si riterrà approvato.

(È approvato.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi giunti alla Camera.

CAPPONI, segretario, legge:

Dal prefetto della provincia di Sondrio — Atti di

quel Consiglio provinciale riferibili alle sessioni ordinarie e straordinarie del 1881, una copia;

Dal signor Roberto Lawley di Pisa — Studi comparativi sui pesci fossili coi viventi dei generi *Carcharodon oxyrhina* e *Galeocerdo*, una copia;

Dal signor Pironti Michele, senatore del regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli — Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di cassazione di Napoli nell'anno 1881, una copia;

Dal signor De Falco, senatore del regno, procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione di Roma — Suo discorso pronunciato nell'udienza solenne il 4 gennaio prossimo passato intorno alla maniera con cui fu amministrata la giustizia nel decorso anno 1881, copie 5;

Dal prefetto della provincia di Pisa — Bilancio preventivo delle entrate e delle spese di quella provincia per l'anno 1882, una copia;

Dal ministro delle finanze. Direzione generale delle gabelle — Statistica del commercio speciale d'importazione e d'esportazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1881, copie 100;

Dall'Associazione locale dei segretari ed impiegati comunali di Sicilia in Catania — Processo verbale per la costituzione di quella associazione, copie 504;

Dal signor Gennaro Ferrara, cancelliere della Corte di cassazione di Napoli — Massime di giurisprudenza civile della Corte di cassazione di Napoli, fascicoli 18, copie 2;

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

Dal signor A. Romizi, dottore, professore di lettere greche e latine nel regio liceo di Bologna — Nozioni di letteratura greca ad uso dei licei, una copia;

Dal sindaco della città di Milano — Atti di quel municipio per l'anno 1880-1881, una copia;

Dal presidente del Consiglio direttivo del consorzio universitario senese — Rendiconto morale ed economico di quel consorzio universitario per l'anno 1881, copie 5.

PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Camera.

CAPPONI, segretario, legge:

2749. Il comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza amministrativa della Cassa di risparmio di Lombardia, sottopone alla Camera alcune considerazioni contro il disegno di legge relativo alle Casse di risparmio e fa istanza perchè il medesimo venga respinto, o quanto meno sia cancellata la disposizione contenuta nell'articolo nono, concernente l'appropriazione per parte dello Stato di due decimi degli utili annuali delle Casse medesime.

2750. Parecchi cittadini del comune di Soresina nella provincia di Cremona ricorrono alla Camera perchè voglia provvedere all'abolizione della tassa sul sale.

2751. Ottocentotrentotto cittadini dei comuni di Borgofranco, Quassolo, Torre Balfredo, Andrate, Nomaglio, Montestrutto, San Mauro Torinese e Quincinetto implorano dalla Camera la maggior diminuzione possibile sul prezzo del sale.

2752. Gli esercenti di caffè in Torino ricorrono alla Camera perchè sia loro concesso di far uso del sale pastorizio come materia refrigerante.

MUSSI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n° 2749 e di ordinarne la trasmissione alla Commissione incaricata di studiare il disegno di legge sul riordinamento delle Casse ordinarie di risparmio. Con questa petizione il comitato esecutivo della Commissione centrale di beneficenza amministrativa della Cassa di risparmio di Lombardia presenta i suoi reclami appunto contro quel disegno di legge.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Secondo il regolamento prescrive, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione, che si occupa della materia alla quale la detta petizione si riferisce.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans sul sunto delle petizioni.

COMPANS. Mi permetto rivolgere istanza perchè piaccia alla Camera accordare l'urgenza alla petizione n° 2751 colla quale 831 capi-famiglia dei comuni di Borgofranco, Quassolo, Torre Balfredo, Andrate, Nomaglio, Montestrutto, San Mauro Torinese e Quincinetto implorano dalla Camera la maggior diminuzione possibile sul prezzo del sale.

Parimenti rivolgerai istanza alla Camera perchè fosse concessa l'urgenza alla petizione n° 2752, colla quale gli esercenti di caffè in Torino ricorrono alla Camera, perchè sia loro concesso di far uso del sale pastorizio come materia refrigerante.

(È ammessa l'urgenza per le due petizioni 2751 e 2752.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Genala sul sunto delle petizioni.

GENALA. Chiedo alla Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 2750, la quale si riferisce alla questione tanto splendidamente trattata dall'onorevole Cardarelli nella tornata di stamane per la riduzione della tassa sul sale.

(È dichiarata d'urgenza.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di famiglia: gli onorevoli Mangilli, Pasquali e Romanin-Iacur di giorni 10; per motivi di salute: l'onorevole Vaira, di giorni 15.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno conceduti.

(Sono conceduti.)

SI COMUNICANO ALLA CAMERA ALCUNE DICHIARAZIONI DEI DEPUTATI CANTONI, FAZIO LUIGI, GRITTI E GRECO-CASSIA.

PRESIDENTE. Sono giunti alla Presidenza i seguenti telegrammi:

« Prego far conoscere Camera, se avessi potuto intervenire seduta sabato, avrei votato favorevolmente ambe proposte Taiani.

« Cantoni. »

« Impedito intervenire seduta sabato, causa salute, prego dichiarare avrei votato ordine del giorno Taiani esprimente fiducia Ministero.

« Fazio Luigi. »

« Dichiaro che se presente votazione sullo scrutinio di lista, avrei risposto sì.

« Gritti. »

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

Ha facoltà di parlare l'onorevole Greco-Cassia.

GRECO-CASSIA. Per causa del cattivo tempo non potei giungere in Roma in tempo per prendere parte alla votazione di sabato. Perciò debbo dichiarare che se mi fossi trovato presente alla seduta di sabato, per la mia antica convinzione sull'utilità dello scrutinio di lista, avrei risposto sì tanto sull'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Taiani, quanto sull'ordine del giorno dell'onorevole De Zerbi.

PRESIDENTE. Sta bene. Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLO SCRUTINIO DI LISTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, essendosi chiusa la discussione generale nell'ultima seduta.

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

« Agli articoli 44, 45, 65, 74, 75, 77, 80 della legge elettorale in data delli 22 gennaio 1882, n° 593, serie 3ª, sono sostituiti i seguenti:

Art. 44. Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente:

« La provincia di

Alessandria ne elegge N° 13	Cuneo ne elegge N° 12
Ancona » 5	Ferrara » 4
Aquila » 7	Firenze » 14
Arezzo » 5	Foggia » 6
Ascoli Piceno » 4	Forlì » 4
Avellino » 8	Genova » 13
Bari » 11	Girgenti » 6
Belluno » 3	Grosseto » 2
Benevento » 5	Lecce » 9
Bergamo » 7	Livorno » 2
Bologna » 8	Lucca » 5
Brescia » 9	Macerata » 5
Cagliari » 7	Mantova » 5
Caltanissetta » 4	Massa e Carrara » 3
Campobasso » 7	Messina » 8
Caserta » 14	Milano » 18
Catania » 9	Modena » 5
Catanzaro » 8	Napoli » 18
Chieti » 7	Novara » 12
Como » 9	Padova » 6
Cosenza » 10	Palermo » 11
Cremona » 6	Parma » 5

Pavia ne elegge N° 8	Sassari ne elegge N° 4
Perugia » 10	Siena » 4
Pesaro e Urbino » 4	Siracusa » 6
Piacenza » 4	Sondrio » 2
Pisa » 5	Teramo » 5
Porto Maurizio » 3	Torino » 19
Potenza » 10	Trapani » 4
Ravenna » 4	Treviso » 6
Reggio Calabria » 7	Udine » 9
Reggio Emilia » 5	Venezia » 6
Roma » 15	Verona » 6
Rovigo » 4	Vicenza » 7
Salerno » 12	

« Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella A annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa (1).

« Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima.

« Art. 65. Ogni elettore sulla scheda che gli è consegnata a termini dell'articolo 64 della legge elettorale politica, scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati;

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati;

« c) due nomi negli altri collegi che devono eleggere un numero di deputati minore di quattro.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata.

« Se nelle schede viene scritto più volte il nome dello stesso candidato, nel computo dei voti esso non si calcola che una volta sola.

« Art. 74. Il presidente dell'ufficio principale proclama eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al collegio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purchè questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti.

« Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.

« Art. 75. Se tutti i deputati assegnati al collegio non sono eletti a primo scrutinio a termini dell'articolo precedente, si procede nel giorno stabilito dal decreto reale di convocazione ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che ottennero maggiori voti, in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere.

(1) La tabella A trovasi pubblicata a pag. 257 e seguenti della relazione e del progetto della Commissione presentato nella tornata del 21 dicembre 1880.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

« Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda :

« Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleggere cinque deputati ;

« Tre nomi nei collegi in cui ne restano da eleggere quattro ;

« Due nomi nei collegi ove ne restano da eleggere tre o due ;

« Un nome ove ne resta da eleggere uno solo.

« Art. 77. Nella seconda votazione gli uffizi definitivi costituiti per la prima procedono alle operazioni elettorali, le quali devono compiersi colle stesse formalità prescritte negli articoli precedenti. Nella seconda votazione però l'appello degli elettori comincia alle dieci antimeridiane.

« Art. 80. Quando per qualsiasi causa resti vacante un posto di deputato, il collegio deve essere convocato nel termine di un mese.

« Dal giorno della pubblicazione del regio decreto di convocazione del collegio a quello stabilito per la elezione, devono decorrere quindici giorni almeno.

« Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda. Scrive tre nomi se i deputati da eleggere sono quattro: due se gli eleggendi sono tre o due: un solo, quando non si tratti che di un solo deputato. »

Ora prego la Camera di prestare un momento di attenzione.

Sebbene tutte le disposizioni che ho lette non costituiscono che un solo articolo del disegno di legge in discussione, pure a me sembra che per procedere regolarmente sia opportuno, che la discussione si faccia rispettivamente alle singole parti di questo articolo primo, e che poi si discuta sugli articoli della legge elettorale presentemente in vigore, i quali debbono essere modificati di nuovo. Credo adunque che si debba fare una discussione sugli articoli 44, 45, 65, 74 e via discorrendo; altrimenti se facesse una discussione sola sul complesso di questi vari articoli, che costituiscono il disegno di legge, sarebbe molto difficile di procedere con ordine.

ROMEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sull'ordine della discussione?

ROMEO. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Nell'articolo 1 sono indicati tassativamente gli articoli della legge elettorale che sono modificati e che quindi possono cadere in discussione. Ora, se votassimo questo articolo 1... (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

ROMEO... il quale determina quali articoli debbano

essere modificati, pregiudicheremmo la questione di poter modificare anche altri articoli...

PRESIDENTE. Chi ha mai detto questo, onorevole Romeo? Io no, certamente.

ROMEO. Perdoni, domandava a lei uno schiarimento, e mi spiegherò meglio. Io, per esempio, propongo che sia anche modificato l'articolo...

PRESIDENTE. Mi lasci allora rispondere a questo suo dubbio.

Io ho detto di credere che la discussione debba limitarsi prima all'articolo 44, poi all'articolo 45, indi agli articoli 46, 65, 66; cioè alle materie contenute in quelli, e debba procedere successivamente sulle varie questioni alle quali quegli articoli si riferiscono. Ma nulla vieta che la Camera aggiunga a queste disposizioni quelle che credesse di aggiungere, modificando altri articoli della legge elettorale. Quindi, la parte dispositiva dell'articolo 1 che modifica gli articoli 44, 45, 65, ecc., della legge medesima, non dovendo venir messa ai voti se non dopo che sieno state approvate tutte le varie parti dell'articolo stesso, allora sarà il caso di intercalare le intestazioni dei nuovi articoli, che fossero stati modificati dalla Camera durante la discussione.

ROMEO. Non dissentivo dalla proposta fatta dall'onorevole presidente. E, dal momento poi che l'onorevole presidente ha detto che l'articolo 1 non viene a votarsi se non dopo compiuta la discussione degli articoli...

PRESIDENTE. La parte dispositiva dell'articolo 1.

ROMEO. La dispositiva dell'articolo 1; io non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque, non essendo state presentate altre obiezioni a questa proposta, che è stata fatta alla Camera, affinchè la discussione proceda speditamente, io comincio dal porre in discussione le modificazioni all'articolo 44 della legge elettorale vigente. All'articolo 44 è stata proposta la seguente modificazione:

« I sottoscritti propongono che il numero dei deputati sia ripartito fra le diverse provincie nel modo determinato nell'articolo 63 del progetto ministeriale 31 maggio 1880.

« Chinaglia, Righi, Zeppa, Pedroni, Fano, Pullè, Arbib, Viarana, Romanin-Iacur, Finzi, Giovagnoli, Tenani, Indelicato, Serena, Odescalchi, Indelli, Ruspoli A., Squarcina, Campostrini, Turella. »

Cioè propongono che invece di dire che la provincia di Alessandria ne elegga 13; Ancona 5; Aquila 7, ecc., si dica: la provincia d'Alessandria ne elegge 13; Ancona 5; Aquila 6 (che è la prima dove c'è la variazione) e via dicendo. Con questa proposta cioè si chiede che la circoscrizione elettorale sia tale qual era nel primitivo disegno di legge ministeriale.

L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

CHINAGLIA. Io ringrazio innanzitutto l'onorevole presidente, il quale ha chiarito alla Camera il vero significato dell'emendamento, che d'accordo con molti altri colleghi ho avuto l'onore di presentare.

Non avrò invero d'uopo di molte parole per svolgere questo emendamento; prego pertanto la Camera di volermi concedere alcuni istanti della sua benevola attenzione.

È stato riconosciuto come principio fondamentale che la base della nostra legge elettorale, relativamente al riparto del numero dei deputati in ciascuna provincia, debba essere la popolazione.

L'onorevole Zanardelli nella sua splendida relazione ha dato intorno alla razionalità ed alla giustizia di questo principio dimostrazioni così evidenti, che io proprio mi sento dispensato d'aggiungere in proposito qualsiasi altra parola. D'altro canto il Ministero stesso nel proporre il progetto di riforma della legge elettorale non solo convenne in questo concetto, ma volle anche praticamente attuarlo, proponendo appunto un riparto esclusivamente basato sui dati della popolazione.

Per effetto di tale riparto, il numero dei deputati in talune provincie...

MELCHIORRE. Domando di parlare.

CHINAGLIA... andrebbe a subire quelle varianti che si riscontrano nell'articolo 63 del progetto ministeriale.

Tali varianti, o signori, si rendevano necessarie e giuste perchè ove si avesse voluto mantenere l'attuale riparto, ciò non si avrebbe potuto fare senza dar luogo a flagranti e manifeste sperequazioni.

L'onorevole Zanardelli nella sua relazione riconosceva questo inconveniente, e riconosceva la necessità di doverlo togliere mediante una più opportuna e giusta ripartizione, adducendo anche parecchi esempi di manifeste difformità fra una provincia ed un'altra. Dunque in principio tutti erano d'accordo in questo concetto, ma quando si venne all'applicazione pratica di esso, la Commissione trovò di non potersi acconciare al riparto fatto dal Ministero, perchè non le parve prudente di seguire, come il Ministero aveva fatto, i dati del vecchio censimento.

Ora io proprio non mi so capacitare delle ragioni che si addussero su questo punto, imperocchè se la Commissione, come da principio pareva che opinasse, avesse proposto qualche temperamento diretto a togliere le maggiori, e più manifeste difformità che si presentavano, allora avrei capito che per il momento si avesse anche potuto prescindere dalle risultanze del vecchio censimento: ma dal momento che la Commissione non ha fatto altro

che mantenere, sia pure temporaneamente, il riparto attuale, io dico che fra i due sistemi era molto più preferibile quello proposto dal Ministero.

Infatti col sistema della Commissione noi siamo certi di perpetuare inconvenienti gravissimi proprio nel momento più importante e più decisivo, e cioè quando si faranno le nuove elezioni; mentre col sistema proposto dal Ministero noi ci saremmo almeno avvicinati a quella più aggiustata proporzione, che per noi si potesse, a quella esattezza relativa che è sempre da preferirsi quando non si può raggiungere l'esattezza assoluta.

Non parmi dunque una buona ragione quella della Commissione, che, non potendosi oggi avere tutto preciso e perfetto, si debba per questo lasciare le cose così squilibrate come sono, e rimandare alla Sessione successiva alla pubblicazione ufficiale del nuovo censimento questo indispensabile riparto. Io credo, signori, che non vi sia bisogno di essere profeti per prevedere che questa disposizione non sarà applicabile se non nella nuova Legislatura, in un momento quindi in cui meno opportuno, meno urgente si presenterà il bisogno di addivenire alla revisione avvertita. E come volete voi in una Camera nuova che i deputati si occupino di questa specie di riforme? Come volete voi nel principio di una Legislatura, che si possano decapitare dei deputati, che sarebbero di troppo nel collegio che li ha chiamati a rappresentarli?

Io vi affaccio quindi anche questa difficoltà pratica, questa difficoltà proveniente da motivi di alta convenienza, per cui nella nuova Legislatura difficilmente potrà eseguirsi la desiderata ripartizione.

Dunque il paese, colla proposta fatta dalla Commissione, dovrà fare le nuove elezioni con un riparto da noi tutti riconosciuto difettoso e manchevole. Vi saranno popolazioni che si troveranno fornite a dovizia di rappresentanti, e ve ne saranno altre che non li avranno nemmeno nello stretto numero legale. Noi abbiamo, per esempio, nell'alta Italia, un'estesa zona di paese, formata dalle provincie di Mantova, Verona, Padova, Treviso, ciascuna delle quali sarebbe in diritto di nominare un deputato di più di quelli che ha attualmente: con la proposta della Commissione questo loro dritto verrà disconosciuto.

Dopo lunghissimi sforzi e dibattiti noi, o signori, siamo venuti a questa grande riforma della legge elettorale; colle più minute indagini, e con risoluti propositi di profonde innovazioni, abbiamo messo mano a rifare ogni singola parte del vecchio edificio; perchè vorremmo lasciare intatta soltanto questa parte, la quale a tutta prima si manifesta manchevole della sua vera base?

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

Sarebbe invero assai strano che oggi in cui è già compiuto il nuovo censimento, e che con un poco di sforzo e di buona volontà, si potrebbe al più presto conoscerne le risultanze, almeno per quanto interessa alla popolazione delle provincie, sarebbe, dico, assai strano che, in tali condizioni, noi volessimo rinunciare a fare una indagine di questa natura, e rimandassimo alla nuova Legislatura il riparto di cui ho tenuto parola. Io quindi nutro piena fiducia che la Camera, prima di dire l'ultima sua parola, voglia compiere anche questo atto d'imparzialità e di giustizia, sia accettando le proposte di riparto, che vennero fatte dal Ministero, sia provvedendo in modo che, accertate le risultanze del nuovo censimento, si addivenga sulla base di queste al nuovo riparto dei deputati.

A tale proposito io debbo dichiarare che noi col nostro emendamento abbiamo dovuto far rivivere la proposta del Ministero, poichè allo stato delle cose, non avevamo davanti a noi nulla di concreto da poter contrapporre alle proposte della Commissione, che mantenevano il riparto attuale.

Ma il fine nostro essendo quello che si addivenga alla più giusta ed imparziale distribuzione dei deputati in ogni singola provincia, niente di meglio se ciò si potrà fare sulla base del nuovo censimento, il quale già da un mese è compiuto.

Io quindi aspetto di sentire in proposito quali saranno le disposizioni e le idee del Ministero, e mi riservo di presentare, all'occorrenza, un ordine del giorno in cui si diano sicuri affidamenti alla Camera, che la ripartizione della quale ho parlato si farà in ragione della popolazione accertata dal nuovo censimento e prima che si addivenga alle nuove elezioni. *(Bene!)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

SONNINO SIDNEY. Intratterrò brevemente la Camera sopra una questione specialissima, ma che riguarda tutto il sistema procedurale proposto per la votazione a scrutinio di lista; e per questo ne parlo in occasione del primo articolo. La Camera ha votato in massima lo scrutinio di lista; quindi io, per quanto sia avversario di questo sistema, e lo creda nocivo pel paese, non intendo affatto tornare ora nella discussione generale intorno ai suoi vantaggi o svantaggi. Vi sono però due questioni implicate in questo voto, la questione del collegio plurinomiale e la questione del voto plurinomiale, cioè del voto dato dall'elettore a più deputati, oppure ad un solo. È questa la questione sollevata dall'onorevole Genala, ed io non intendo ora rientrarvi se nonchè per quanto può avere attinenza con un punto specialissimo, quello del segreto del voto.

Quando nel marzo dell'anno scorso si discusse il primo progetto di riforma elettorale proposto dalla Commissione, io sostenni che lo scrutinio di lista con quella procedura elettorale, che si era modellata sulle necessità del voto uninominale, rendeva inefficaci tutte le formalità adottate per garantire il segreto del voto. Il ministro non mi rispose allora su questo punto. Nè io potei tornarvi sopra, perchè la discussione generale era chiusa, e quando poi si arrivò agli articoli non era più il caso di riproporre la questione, perchè lo scrutinio di lista era stato rimandato a un disegno di legge distinto. *(Conversazioni animate al banco della Commissione)*

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. Non si ode la voce dell'oratore nè dagli stenografi, nè da me, nè da quelli che vogliono rispondere.

SONNINO SIDNEY. Ora è necessario che torni in campo questa questione non priva d'importanza. *(Le conversazioni continuano)*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi obbligheranno a chiamare per nome quelli che parlano ad alta voce.

SONNINO SIDNEY. L'onorevole Zanardelli nella sua relazione riconosce che nella segretezza del voto, specialmente nel nostro paese, consiste la protezione dei deboli, e che essa è condizione della moralità, della sincerità e dell'indipendenza del voto. Ed io sono d'accordo con lui e credo che la grandissima maggioranza della Camera sia di questo parere.

Ma forse non è stato dalla Commissione abbastanza avvertita l'intima connessione, che c'è tra la procedura elettorale, per quanto riguarda le schede, ed il sistema di unicità o pluralità del voto accordato agli elettori. Ed è su questo punto che io vorrei uno schiarimento dal ministro e dalla Commissione.

Il segreto del voto è garantito nella ultima legge che abbiamo già approvato, e che conservava il voto uninominale, con parecchie formalità; prima con una certa disposizione nella sala; poi col far bollare le schede, e farle firmare da uno del seggio, col fare scrivere la scheda dall'elettore, con l'ingiungere che non si può mettere che il nome e cognome del candidato, gli uffici esercitati e quel meno che può essere necessario per accertare la sua identità, e coll'annullamento di ogni scheda, che contenga indicazioni diverse o qualunque segno che possa servire a far riconoscere l'elettore.

Tutto questo, finchè si considera il solo voto uninominale, è efficace; anzi è forse anche eccessivo l'insieme delle condizioni richieste: ad ogni modo è efficace. Ma quando invece l'elettore ha facoltà di scrivere più di un solo nome sulla scheda, tutte

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

quelle cautele rimangono assolutamente inefficaci, e ciò per una ragione semplicissima.

Farò alcuni esempi.

In un collegio che debba eleggere quattro deputati, l'elettore vota per tre. Il comitato o chiunque voglia esercitare una pressione od una corruzione sopra un elettore, dà a questo in primo luogo i tre nomi, per cui lo prega o gli impone di votare; saranno Tizio, Caio, Sempronio. Indi gli prescrive di mettere un quarto nome sulla scheda, il nome di un elettore qualsiasi, che non ha nessuna probabilità di avere altri voti in quel collegio, sia pure il nome di un ministro; diciamo Agostino Depretis, che ivi non sia portato da nessuno. Sicchè in quella scheda ci saranno scritti i nomi Tizio, Caio e Sempronio, più Agostino Depretis, il quale in quel collegio non si è portato affatto. Quindi ad un secondo elettore vengono forniti i soliti nomi dei tre candidati, e come quarto un nome diverso da quello indicato al primo elettore; per esempio, quello di Benedetto Cairoli, e così di seguito. Allo scrutinio basta sorvegliare la lettura di queste schede avendo in mano la lista dei nomi di convenzione, perchè il compare possa avere a colpo d'occhio via via la prova che gli elettori hanno votato la lista convenuta; e, tornato a casa, gli basterà confrontare questi nomi di convenzione coi nomi dei votanti per sapere benissimo come ha votato ogni elettore. Questo è uno dei casi; ma ve ne sono pur altri. Nel disegno di legge prima presentato era detto che tutti i nomi scritti sulla scheda eccedenti quel tal numero di candidati per cui l'elettore ha facoltà di votare, sono considerati come nulli, e che la scheda vale per gli altri.

Questa disposizione particolare è stata tralasciata in quest'ultimo progetto, probabilmente come soverchia, perchè la cosa si capiva da sè; può essere anche che sia stata tralasciata per altro motivo.

In ogni modo sarebbe inefficace ad impedire l'inconveniente da me rilevato, l'annullamento della scheda ogni volta che contenga nomi eccedenti. Imperocchè, anche se si volessero annullare tutte le schede, che contengono un nome di più di quel tal numero che deva scrivere l'elettore (cosa che sarebbe enorme) anche, dico, con questa misura così radicale, non si potrebbe impedire ad un elettore di rivelarsi nella scheda stessa con un nome di convenzione. Basta che l'elettore sacrifichi uno di quei tali candidati che porta, e vi sostituisca il nome di convenzione, per rivelare il suo voto; invece, insomma, di portare Tizio, Caio e Sempronio, porterà solo Tizio e Caio, e poi metterà come terzo nome un nome di convenzione.

Ma c'è ancora un altro mezzo molto più facile

per arrivare a questo; ed è che invece di mettere un nome di convenzione, l'elettore metta in fondo alla sua scheda il proprio nome, ossia di fatto firmi la propria scheda. Ora, mi direte: questo è così enorme, che non può accadere. Adagio! Non c'è nessuna legge che vieti all'elettore di votare per sè medesimo. E non c'è inoltre nessun modo di verificare che questo nome dato a un elettore del collegio sia scritto da lui medesimo.

Abbiamo dunque qui due modi con cui è facile tradire il segreto del voto: in primo luogo l'uso di un nome di convenzione da apporsi sulla scheda, dopo i nomi dei veri candidati; e vi ha poi un secondo mezzo ancor più facile che è quello che il votante scriva il proprio nome sulla scheda in calce ai nomi dei candidati, cioè che firmi, non apparentemente, ma di fatto, la propria scheda. Aggiungerò che non si può neppure ritenere che l'opinione pubblica condannerebbe talmente qualunque artificio di questo genere da porre un ritegno sufficiente ad ogni abuso, malgrado i difetti della legge. Chi è pratico di elezioni, chi ha assistito alle elezioni nel nostro paese sa che in certe circostanze, quando gli animi si appassionano in favore di candidature locali, l'opinione pubblica non solo usa scusare l'elettore che si faccia conoscere sulla scheda, ma giunge fino ad imporglielo come un dovere.

Ai primordi della lotta elettorale nessuno penserebbe mai ad esercitare una pressione sopra gli elettori; ma poi gli animi si scaldano, e la corrente li trascina: si suppone che gli avversari siano capaci di tutto, e si pensa alla difesa; si vuol reagire; infine, a furia di agitarsi volendo agitare gli altri, si giunge a ritenere per onesto e doveroso ciò che poco tempo prima pareva il contrario. E il risultato è che da ogni parte si vedono esercitare le più forti pressioni sugli elettori.

A ciò deve provvedere la legge, e non fidarsi soltanto di frasi generiche e delle virtù politiche degli elettori come sufficiente garanzia della libertà del voto.

Oltrechè poi, come ho detto, quando si tratta di nomi di convenzione, non vi è nulla che riveli al pubblico l'accordo intervenuto tra il votante e il compare, onde qui l'opinione pubblica non può mai servire di freno.

L'onorevole Zanardelli ha giustamente osservato nella sua relazione come appunto qualunque garanzia del segreto del voto per essere efficace deve valere non tanto di fronte al pubblico, quanto di fronte a coloro da cui possono venire le corruzioni, le pressioni o le frodi.

Nè varrebbe l'oppormi che il pericolo da me indicato perde ogni sua importanza pratica di fronte

al grande allargamento dei confini del collegio, oltrechè all'aumento nel numero degli elettori da noi recentemente votato; che il numero rende impossibile praticamente ogni specie di sindacato sul voto degli elettori. A questo si risponde facilmente che in fatto di sindacato sulle schede non si tratta di collegi, ma si tratta di sezioni: ora, in ogni sezione non vi possono essere che 400 elettori; su questi 400 elettori 300 saranno i votanti, su questi 300 voglio metterne 200 da una parte; su questi 200 non vi saranno per ogni sezione che 10, 20 o 30 al massimo di elettori, del voto dei quali si dubiti, malgrado delle loro protestazioni di lealtà, al punto da ritenere utile di sindacarlo. Nessuno pensa a sindacare le schede degli elettori sicuri e devoti; e il riscontro non può essere richiesto in ogni sezione per più di una ventina di elettori malfidi.

Poi c'è un'altra cosa. Basta che io dica ad un elettore a cui do la scheda poco prima della votazione: bada, che tra questi nomi ve n'è uno, dal quale rileverò se hai votato o no come io ti ho indicato. Basta questo perchè l'elettore non abbia più la sua libertà; perchè per lui diventino illusorie tutte quelle garanzie che noi abbiamo poste nella legge, per tutelare la sincerità e l'indipendenza del voto. Non è necessario nè che io abbia veramente inserito nella lista quel tal nome di convenzione, nè che, quando l'avessi inserito, io mi dia poi la cura di fare il riscontro delle schede al momento dello scrutinio; il fatto solo della possibilità del riscontro per parte mia, il dubbio solo sull'esservi o no un nome di convenzione nella scheda che l'elettore riceve da me, basta per rendere efficace la pressione da me esercitata e per impedire all'elettore di votare liberamente. Così sopra 300 elettori voi potete esercitare una pressione, senza effettivamente aver preso nessun provvedimento per verificare i loro voti, oppure con l'esservi preparato a riscontrare soltanto una ventina delle schede più dubbie.

C'è di più. Si può esercitare questa specie di sindacato sul voto altrui, anche inscientel'elettore; perchè se io do all'elettore, della cui parola dubito, una scheda nella quale, senza dirglielo, io ho messo tra i nomi dei candidati uno che non è portato da nessuno, e che quindi comparirà, allo spoglio delle schede, come un voto disperso; anche senza dirgli che io esercito un sindacato su lui, al momento dello scrutinio, potrò da quel nome rilevare se quell'elettore ha votata o no la lista che gli proposi.

Ora in un paese dove le passioni sono vivaci, dove le lotte locali si suscitano facilmente e diventano fomite di odii duraturi ed implacabili, in un paese come il nostro, l'indebolire in qualsiasi modo

le garanzie del segreto del voto, credo che equivalga all' esporre la società a grandissimi pericoli, e non è certamente un atto di saggia politica.

La sola risposta che mi fu data quando accennai a queste questioni nella discussione generale del marzo 1881, mi venne dall'onorevole Taiani. Egli, accusandomi di aver voluto ingrossare un piccolo tema, volle bucare questa bolla di sapone. Forse io non mi ero abbastanza spiegato; ma è certo che la risposta dell'onorevole Taiani non calzava affatto con le mie osservazioni. Egli disse che la legge deve garantire il segreto del voto contro l'indiscrezione dei terzi, ma che essa non ha nè interesse nè potere di garantirlo contro chi è padrone del segreto, l'autore della scheda, il quale quando lo voglia ha mille mezzi di rivelarsi. Come volete impedire che l'elettore faccia conoscere come voterà o come avrà votato?

Evidentemente non ci siamo intesi. Io non pretendo in nessun modo d'impedire all'elettore di dire come ha votato o come voterà. Tutt'altro, se tutti tacessero riguardo al loro voto non ci sarebbe più modo di ordinare le elezioni.

Io voglio impedire, come ognuno deve volere impedire, la libertà di rivelarsi *sulla scheda*, perchè quando io lasci all'elettore una libertà qualunque di rivelarsi sulla scheda, questa libertà gli viene tolta da chiunque abbia modo di esercitare una pressione sulla sua volontà; onde appunto in quei casi in cui più importerebbe che all'elettore venisse garantita la libertà del voto, questa libertà sparisce di fronte alla pressione del suo compare, che lo obbliga a rivelarsi.

Su questo punto dunque mi pare di non essere stato bene inteso dall'onorevole Taiani, perchè io ho sempre parlato della rivelazione che l'elettore faccia di sè sulla scheda.

Inoltre l'onorevole Taiani rispondeva: noi abbiamo nella legge tante sanzioni contro le corruzioni; ora se l'elettore si rivela apertamente sulla scheda, la giustizia ne ricaverà una prova efficace di corruzione consumata?

Anche qui adagio. Il rivelarsi sulla scheda non è sempre prova di corruzione o di poca sincerità del voto; può anche essere un atto d'indipendenza, e perfino di sfida.

Eppoi come volete provare che l'elettore abbia voluto rivelarsi?

Il votare per sè non è prova di non sincerità di voto; può essere anzi effetto di una eccessiva sincerità. Così pure l'aver io scritto sulla scheda un nome che poi allo spoglio delle schede apparisce come un voto disperso non è prova che io non votassi liberamente e sinceramente.

Anzi dirò che nelle prime elezioni è inevitabile una grande dispersione di voti; non essendo ancora bene organizzati i partiti e le agenzie elettorali, vedremo gli elettori in ogni sezione, votare per due o tre dei candidati proposti, e poi scrivere sulla scheda un terzo o quarto nome d'importanza locale, non tanto perchè sperino di farlo riuscire, ma come un attestato di stima al sindaco del luogo, al medico, al prete, a qualunque persona abbia le loro simpatie personali. Di questi casi ne vedremo a migliaia. L'esservi dunque sulle schede un nome che apparisce come un voto disperso, per quanto possa essere un nome di convenzione, inteso a rivelare il votante, non è però in sè una prova di corruzione; nemmeno se questo voto disperso fosse il nome dello stesso votante. Come vorreste indagare, senza violar voi stessi il segreto del voto, chi è che scrisse quella tale scheda? E saputolo, chi vi prova che il votante sia stato corrotto o violentato? Nulla.

Ora, si dovrà dunque dire che lo scrutinio di lista è inconciliabile colla segretezza del voto? No; niente affatto. Io sostengo soltanto che vi è una stretta connessione tra la unicità o la pluralità del voto concesso all'elettore e la procedura elettorale, e di questa connessione si deve tener conto se si vuol tutelare il segreto del voto.

La procedura elettorale che noi abbiamo adottata è quella che conviene al voto uninominale. Se noi vogliamo il segreto del voto insieme col voto plurinominale, dobbiamo adottare altri congegni, altre cautele. Il solo modo efficace di evitare questo inconveniente sarebbe forse quello delle candidature preventivamente determinate collegio per collegio, sistema che vige nel Belgio ed in alcuni altri paesi, ma specialmente nel Belgio, dove lo scrutinio di lista è adottato in tutte le sue conseguenze.

Quando le candidature sono collegio per collegio preventivamente determinate, cioè quando le candidature per un dato collegio possono stabilirsi, date certe formalità, fino a mo' d'esempio alla vigilia delle elezioni o fino ad otto giorni prima, ma una volta stabilite, l'elettore non può assolutamente uscire da quei nomi, e qualunque voto dato ad un nome diverso basta per rendere nulla la scheda, in questi casi è evidente che non possono verificarsi tutte quelle rivelazioni, tutti quegli inconvenienti da me accennati; perchè se la scheda contiene un nome disperso viene annullata, onde riuscirebbe inutile ogni accordo tra il votante e chi vuol far pressione su di lui.

Vi sarebbe un altro sistema meno radicale, ma che praticamente può avere un'efficacia. Io non raccomando nessun sistema in particolare, ma dico: rendetevi ben ragione di quello che fate. E con ciò

non intendo dir nulla che possa sapere di presuntuoso; ma dico, guardate bene alle conseguenze ultime di quello che fate, e non lasciatevi ora trasportare, trattandosi di una riforma così grave, dal desiderio di far presto, o dalla preoccupazione che la Camera sia stanca; badate a tutte le conseguenze che possono venire dal non esaminare insieme con la questione generale dello scrutinio di lista tutte le altre questioni particolari che si connettono colla procedura elettorale.

Il secondo sistema, cui ho fatto cenno, è quello della scheda stampata. Quando vi è la scheda stampata, evidentemente è più difficile che l'elettore vi metta un nome di convenzione, con l'intento di manifestare il suo voto.

Bisognerebbe che facesse stampare una scheda apposta per sè, e questo praticamente non avverrebbe, oppure tutto al più in qualche caso singolo, di cui non merita il conto occuparsi.

Ma nascono con questo rimedio altri inconvenienti. Qui, per conservare il mezzo, si dimenticherebbe il fine. Noi, come diceva benissimo l'onorevole Depretis, ieri l'altro, quando lodava il sistema plurinominale, vogliamo tutti la completa libertà ed indipendenza dell'elettore nel votare. Ed a questo scopo mira appunto il segreto del voto. Ma se voi accettate la scheda stampata con un'intera lista di nomi, come potete avere la libertà, la sincerità, l'indipendenza del voto? L'elettore o deve accogliere tutta la lista che gli viene presentata o deve farsi stampare una scheda per proprio conto; il che non potrebbero fare che pochissimi. Ma a che conservare allora il segreto del voto, se per conservarlo dovete sacrificare quella libertà di scelta dell'elettore ad assicurare la quale mira appunto il segreto stesso!

Ma vi è di più. La scheda stampata, quando non sia riunita al sistema delle candidature preventivamente determinata, come nel Belgio, non basta ad impedire che l'elettore si riveli sulla scheda, mediante un nome di convenzione.

Poniamo, a mo' d'esempio, un collegio a 4 deputati che contenga una trentina di sezioni. I casi presumibili di corruzione o pressione a beneficio di una delle liste non possono in ogni sezione calcolarsi a più di una ventina.

Or bene, poichè basta per la scoperta del votante che ognuno dei nomi di convenzione non comparisca che una sola volta nello scrutinio di ciascuna sezione, si faranno stampare 20 schede che portino tre nomi della lista del comitato, più un quarto nome diverso per ogni modulo di scheda, e di questi 20 moduli si faranno tirare 30 esemplari, dando ad ogni sotto-comitato di sezione un esemplare di

tutti e 20. Queste 20 schede serviranno in ogni sezione per garanzia contro gli elettori dubbi; per gli altri non abbisognano pegni di sorta.

Onde allo scrutinio di ogni sezione compariranno 20 voti dispersi, che riveleranno ai sotto-comitati o rappresentanti dei comitati, ed a loro soli, il nome dei votanti. Questi voti dispersi si ripeteranno nelle altre sezioni, e ciò gioverà anzi a coprire nelle cifre del risultato finale l'artificio usato, senza diminuirne la pratica efficacia.

Le schede stampate insomma non sarebbero un sicuro impedimento contro gli sconci da me indicati e d'altra parte diminuirebbero di molto la sincerità e l'indipendenza del voto.

A me pare che, dato un mezzo così facile, così evidente di sindacare il voto di un elettore e d'esercitare sul medesimo una pressione, quale è quello di cui vi ho fin qui parlato, è certo che i comitati ed i candidati se ne serviranno su larga scala e gli sconci diventeranno così gravi da esigere assolutamente un qualche provvedimento. Ad ogni modo, ho cercato uno schiarimento in proposito nella relazione dottissima e completa, per tutti gli altri riguardi, dell'onorevole Zanardelli, ma non ho saputo trovare una risposta ai quesiti da me proposti. Non posso credere che non siano state esaminate queste questioni, o non si trovino abbastanza gravi gli inconvenienti. Vorrei dunque sapere quali siano i mezzi con cui vi si vuole far fronte. È vero che mi si dirà: Perchè non presentate una serie di emendamenti? Per due ragioni: primo, perchè può darsi benissimo che io prenda abbaglio e che nella legge ci sia qualche cosa che io non ho saputo ritrovarvi per impedire questi sconci; secondo (è inutile nascondere) perchè la Camera è stanca, e una lunga serie di emendamenti che dovrebbero contenere tutto un nuovo sistema di procedura elettorale, non verrebbe nemmeno letta da nessuno.

LUGLI. E allora?

SONNINO SIDNEY. L'onorevole Lugli mi domanda: « E allora? » Allora, io dico, o signori, pensate a ciò che fate. Se volete sacrificare il segreto del voto, sacrificatelo. Ma non facciamoci belli di voler conservare la libertà, la sincerità, la moralità delle elezioni, mentre poi prendiamo una procedura che non garantisce affatto tutte queste belle cose.

Io non sono punto con quegli ultra-democratici che propugnano la massima cristiana: che gli ultimi debbano essere i primi. Ma io desidero veder rispettato il sano principio democratico che vuole che tutti siano eguali nell'esercizio di alcune funzioni fondamentali pel retto andamento della nostra vita sociale e politica. Il segreto del voto, come condizione alla libertà del voto, è richiesto appunto per

l'attuazione pratica di quel principio d'eguaglianza, che nell'esercizio di certi diritti politici non ammette differenze tra il timido e il prepotente, il debole e il forte, il povero e il milionario.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

SALARIS. Per dare il voto a questa legge, ho bisogno di essere tranquillo. Quindi mi trovo nella necessità di rivolgere due semplicissime domande all'onorevole ministro dell'interno, cui spetta la difesa di questo schema di legge.

Mi riservo dopo di parlare delle tabelle, qualora ve ne sia necessità, e ne discuterò all'articolo 45. Per la qual cosa non ho mancato di pregare l'onorevole presidente di iscrivermi per discorrere sopra quell'articolo.

Per ora, dunque, mi limito a domandare due schiarimenti intorno alla tabella che stabilisce la ripartizione dei deputati fra le varie provincie.

Prima domanda: qual è il fondamento di questa ripartizione? Ho udito dire la popolazione. Ebbene; qual è il numero degli abitanti che sarà preso per base, per cui possa dirsi alla tale provincia si devono attribuire 3 deputati, alla tal altra 5, ecc.?

Seconda domanda: in questa ripartizione si è tenuto conto del nuovo censimento? Il numero di 508 deputati resterebbe sempre invariabile quand'anche varia fosse la popolazione che dovrà eleggere i deputati? Ovvero anche il numero dei 508 deputati sarà soggetto a variazioni, in più o in meno, secondo varia il numero della popolazione?

Io non ho bisogno di udire sulla prima domanda quale possa essere l'opinione dell'onorevole ministro dell'interno, poichè egli disse che proponeva questa distribuzione per togliere le solenni ingiustizie che attualmente esistono, giacchè in una provincia si fa l'elezione di un deputato sopra 50 mila abitanti, ed in un'altra su 25 o 30 mila abitanti. Ora, quando io saprò il numero degli abitanti che è stato preso per base, nella tabella che ci viene proposta, saprò rendermi ragione se questa ingiustizia sia scomparsa veramente.

Riguardo alla seconda domanda mi parrebbe strana cosa che non si tenesse conto nel 1882 del nuovo censimento. Davvero che sarebbe strano se nel fare una legge che andrà in esecuzione dopo il censimento non si tenesse conto dei risultati del censimento medesimo.

Egli è vero, che nella legge che abbiamo già votato, fu riservata la revisione di questa distribuzione; ma io non so a che potrà giovare una revisione, se il numero di 508 dovrà rimanere invariabile. E poi, siamo schietti, certe riserve non possono tranquillare la coscienza di un deputato. In quante

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

altre leggi, infatti, furono fatte somiglianti disposizioni? Eppure trascorsero dei lustri e non se ne parlò più. Di future revisioni è davvero inutile l'occuparci. Io desidererei che una legge che sarà messa in vigore nel 1882, dopo il censimento ufficiale, fosse a quello uniformata.

Io attenderò le risposte del ministro dell'interno alle mie semplicissime domande; e non volendo confondere fra loro le diverse materie di questo articolo unico, mi riservo di parlare quando si discuteranno gli articoli 45 e 46, e di discutere intorno alle circoscrizioni. Per ora mi limito a queste semplici domande, alle quali aspetto dalla cortesia dell'onorevole ministro dell'interno delle categoriche risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Ho chiesto di parlare quando esordiva nella sua orazione l'onorevole Chinaglia; allora prima idea che sorse nell'animo mio fu questa: orazione *pro domo sua*, e considerando che inconvenienti parziali, dall'onorevole Chinaglia rilevati in talune circoscrizioni della sua provincia, avevano dato luogo a fare la proposta che il numero dei deputati fosse ripartito fra le diverse provincie nel modo determinato all'articolo 63 del progetto ministeriale 31 gennaio 1880, io, che simili inconvenienti, anche gravi per ragioni opposte, ho avvertito nella regione a cui appartengo, credo di aver diritto di fare alcune repliche alle osservazioni dell'onorevole Chinaglia.

Non risponderò alle domande fatte dall'onorevole Salaris, sicuro che quando il Ministero risponderà, le sue risposte saranno soddisfacenti e completamente tranquilleranno l'animo agitato dell'onorevole Salaris.

Non mi occuperò di ciò che ha osservato l'onorevole Sonnino intorno ad alcune antinomie che egli rileva tra la legge votata, sull'allargamento del voto, e quella che si sta discutendo intorno allo scrutinio di lista, muovendo dubbi sulla segretezza del voto. Egli ha rilevato i possibili artifici che possono adoperarsi all'intento di conoscere se l'elettore faccia noto a chi accordi il suffragio precedentemente concertato. La critica è facile, ma è difficile precisare come si possa evitare la frode che si teme, massime quando non si propone il mezzo di evitarla. Ad ogni modo, io mi auguro che l'onorevole Commissione saprà dileguare i dubbi che sono surti nell'animo dell'onorevole Sonnino. Quindi vengo all'argomento per il quale ho chiesto di parlare.

Qual è il principio fondamentale della ripartizione del numero dei deputati stabiliti a 508, diceva l'onorevole Chinaglia. Ed aggiungeva: è quello che

si legge nel progetto ministeriale del 31 maggio 1880. Io replico a questo: qual è il fondamento della ripartizione che vige da 22 anni ossia da quando fu pubblicata la legge del 20 dicembre 1860, la quale stabilì che ogni circoscrizione elettorale comprendente 50,000 abitanti nominasse un deputato? E la ripartizione fu fatta nell'epoca destinata dal Ministero che pubblicò ed eseguì la suddetta legge del 20 dicembre 1860. In seguito, nella fine del 1861, fu fatto il censimento della popolazione del regno d'Italia, e poscia fu ripetuto nel 1871 il nuovo censimento dopo l'annessione del Veneto e della provincia romana, e la norma che regolò siffatta ripartizione non fu impugnata. Di tal che le elezioni furono eseguite nelle suddette provincie sulle basi e coi criteri stabiliti nella ripetuta legge del 20 dicembre 1860, osservata fino ad oggi senza alcun ostacolo e protesta. E possiamo francamente ripetere *de hoc jure utimur*. Ai 31 dicembre dell'andato anno 1881 si è proceduto al nuovo censimento della popolazione del regno, e noi non ne conosciamo i risultati sino a questo momento. Qual è adunque oggi il principio di ragione che regolar debbe la ripartizione dei 508 deputati in ciascuna delle 69 provincie che compongono il nostro regno? Noi a Roma lo troviamo facilmente, se vogliamo consultare i dettati dell'antica sapienza per cui fu celebre la potenza romana, *beati possidentes*. Quando noi sapremo i risultati definitivi del nuovo censimento in corso, le cui operazioni non sono ancora complete, e si richiederanno molti altri mesi prima che siano compiute, noi non saremo più vivi.

Quindi noi non conoscendo quali saranno i risultati faremo la nuova ripartizione di deputati nelle provincie sui risultati del censimento del 1871? E nell'ignoranza dei veri dati del censimento in corso, conviene a noi oggi di perturbare tutte le provincie servendoci dei dati precedenti per fare una nuova ripartizione? Ma, onorevole Chinaglia, bisogna essere logici. Ma come? Io esco dalla Camera, e non so quello che avverrà, e volete che io sentenzi e deliberi sopra un argomento così grave, che dà luogo a tante gravissime difficoltà, sopra il numero dei deputati che spetterà di scegliere a ciascuna provincia; e conviene turbare le popolazioni, accordando ad alcune di esse il diritto di nominare un numero maggiore di deputati, di quello di cui sono in possesso oggi e togliendone e ad altre quello che hanno esercitato sin dal 1861? Noi che abbiamo già votato la legge elettorale, che allarga il voto; ed abbiamo in massima stabilito lo scrutinio di lista, vorremo stabilire che il nuovo riparto dei deputati debba farsi secondo i dati del penultimo censimento, oppure dovremo dichiarare che esso si farà

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

quando saranno conosciuti i dati del nuovo censimento? Ed in questo secondo caso chi lo stabilirà? I posteri. E volete voi che io, facendo il mio testamento, non sappia chi verrà in possesso della mia eredità? Io credo che non sarebbe un atto di saggezza se la Camera accettasse la proposta dell'onorevole Chinaglia. Io credo invece che la Camera farà atto di saviezza, deliberando che sono beati quelli che posseggono, per evitare un grave perturbamento nelle provincie italiane, imperocchè anche il nuovo censimento, a cui pare si è appellato l'onorevole Chinaglia, perchè serva di norma al nuovo vagheggiato riparto, sarà compiuto quando noi non saremo più vivi; e quindi con ciò si potrà andare incontro a gravissimi inconvenienti. Il primo, è questo: che cioè, noi faremo una legge in cui daremo ad altri il diritto di eseguirla, e questo è un assurdo: coloro che fanno le leggi, è uopo che ragionino e dicano: non bisogna offendere un possesso legittimato da 22 anni, e non è mai cosa ragionevole offendere i possidenti, quando sia manifesto il turbamento di questo possesso con deliberazioni precipitate e inconsulte.

In secondo luogo, come possiamo noi occuparci del futuro in simile questione, come possiamo noi stabilire una norma legislativa sopra dati non conosciuti?

Io quindi conchiudo dicendo: restiamo come siamo rimasti per 22 anni, lasciamo intatto questo problema così spinoso e non aggiungiamo difficoltà a difficoltà. Dovendo oggi votare lo scrutinio di lista, è prudenza lasciare ai nostri successori il decidere, quando i dati del nuovo censimento della popolazione italiana saranno conosciuti, quale sia il numero dei deputati da eleggersi in ciascuna provincia, si vedrà allora se dovranno essere 508 o più e come dovrà essere fatta la ripartizione. Così operando, noi faremo opera saggissima, perchè non è facile e non si può così alla leggera risolvere questa grave questione.

Se ci appiglieremo al partito contrario, faremo nascere la guerra in famiglia, perchè se l'onorevole Chinaglia vuole un numero di deputati maggiore di quello esistente, e io credo di aver acquistato diritto a quello che si pretende diminuire a mio danno; egli è ben difficile comporre la controversia: ora in questa lotta chi avrà ragione? Non sarà quegli che l'avrà veramente, ma la ragione sarà data dal numero, dalla forza che nasce dal numero; sarà ragione di fatto, ma non di diritto, perchè il fondamento di questo non è ora da noi conosciuto. Quindi, contrariamente alle conclusioni dell'onorevole Chinaglia, io trovo poco conveniente, poco prudente per il legislatore venire oggi a perturbare la

pace delle provincie, adottando così grave, e, secondo me, non matura risoluzione. Tant'è vero che quest'istessa considerazione mia è prevalsa nell'animo degli onorevoli componenti la Commissione, la quale, valutando con profonda cognizione e con assennatezza tutti i dati di fatto e tutti i lati della questione, si è decisa a proporvi che rimanesse in osservanza l'attuale vigente sistema.

Essa, a parer mio, ha fatto opera savia e ponderata, e perciò me ne congratulo. Ed ho fiducia che manterrà ferma la risoluzione sua e non permetterà che, mentre stiamo compiendo quest'importantissima riforma, si vengano a creare delle perturbazioni le quali possano intralciare, o per lo meno, ritardare il compimento di questa grande riforma legislativa, che formerà la gloria della XIV Legislatura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri, i cui emendamenti si riferiscono in parte all'articolo 44.

CHIMIRRI. Tutte le parti dei miei controprogetti hanno intima connessione tra loro; quindi anche la proposta delle circoscrizioni provinciali, come le altre parti, riposa sul concetto dello scrutinio uninominale. Ora poichè la Camera col voto di sabato ha dato la preferenza allo scrutinio di lista, sarebbe audace e stolto da parte mia di insistere nelle mie proposte. Perciò, in omaggio alla volontà espressa dalla maggioranza, le ritiro, riserbandomi di votare quegli emendamenti che più si accostino al mio disegno, e che valgano a temperare il sistema adottato dalla maggioranza di questa Camera.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Chimirri ritira i suoi emendamenti. Sta bene.

Onorevole Oliva l'altro giorno ritirando il suo ordine del giorno, disse che avrebbe parlato all'articolo 45?

OLIVA. No.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io dirò brevi parole per rispondere alle osservazioni fatte dai diversi oratori....

Voci. Forte!

MINISTRO DELL'INTERNO. E dagli con quel forte! Se dico che ho la raucedine, andate in collera!

Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dai precedenti oratori.

Comincerò dall'onorevole Chinaglia, il quale, in sostanza, propone di ritornare alla ripartizione dei collegi nelle diverse provincie, secondo il primitivo disegno di legge ministeriale, il quale si fondava in modo assoluto sui due criteri della popolazione e della provincia.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

La Commissione che ha esaminato questo disegno di legge ha rilevato le difficoltà che si sarebbero incontrate per l'esecuzione rigorosa di questa ripartizione, e l'egregio relatore ha esposto nella sua relazione le ragioni per le quali la Commissione ha creduto di dipartirsene; cioè, non di abbandonare interamente nè il concetto della popolazione, come base della ripartizione, nè il criterio della provincia entro il perimetro della quale i collegi devono essere ripartiti, ma di non accettare in modo assoluto la ripartizione sulla base della popolazione; e ciò anche in vista, fra le molte altre ragioni, di un nuovo censimento. Per conseguenza il ministro ha dichiarato che accettava la ripartizione proposta dalla Commissione; e se qualcuno vorrà insistere su questo argomento, io sono persuaso che l'onorevole mio collega, che ha steso la relazione, la quale ebbe unanime il plauso di tutte le parti della Camera, darà spiegazioni sufficienti. Il Ministero si attiene alla ripartizione proposta dalla Commissione, la quale non propose una ripartizione identica perchè doveva tener presente il criterio della provincia. E qui rispondo all'onorevole Salaris. La popolazione fu tenuta, per quanto era possibile, a criterio fondamentale della ripartizione; e questo criterio ha già servito a far scomparire le enormi differenze che presentemente si hanno tra le popolazioni di alcuni dei collegi uninominali, per esempio, di Benevento e di uno dei collegi di Palermo; differenza che ascende da 20 o 24 mila abitanti sino ad 85,000. Queste differenze sono ora molto diminuite, onde una gran parte del criterio che si fonda sulla popolazione per determinare la ripartizione dei deputati si ottiene anche col sistema della Commissione.

Riguardo alla provincia, nel disegno di legge presentato dalla Commissione, sono state fatte tutte le modificazioni che potevano giovare a riunire, dal punto di vista elettorale, tutti i territori elettorali nella stessa provincia, a fine di ripartire poi i deputati secondo la varia popolazione della provincia medesima.

E infatti voi avrete osservato che nella proposta ripartizione si è provveduto perchè in alcune poche provincie, sei o sette, se ben ricordo, fossero aggregati alla rispettiva provincia alcuni territori, i quali, secondo la legge anteriore, e per il solo riguardo dell'elezione politica, erano aggregati ad altre provincie, alle quali non appartengono per ciò che concerne l'amministrazione. Tali piccole variazioni si sono fatte in sette collegi, ma senza variare il numero delle provincie, e migliorando grandemente il rapporto proporzionale tra il numero dei deputati e quello della popolazione.

Per queste ragioni il Ministero persiste a pregare

la Camera di volersi attenere alla tabella presentata nel disegno di legge modificato dalla Commissione.

L'onorevole deputato Salaris mi ha indirizzato diverse domande; e primieramente mi ha chiesto quali siano i criteri fondamentali che hanno servito di base alla ripartizione; ma su questo punto io ho già risposto.

Io prego l'onorevole Salaris e la Camera di ritenere quello che io ho già dichiarato nella precedente seduta, che cioè il Ministero ha inteso d'inaugurare seriamente il sistema dello scrutinio di lista, come un grande miglioramento del sistema precedentemente in vigore del collegio uninominale, ma che si è pure proposto di inaugurare questo sistema con moderazione, facendo in modo che esso abbia ad incontrare le minori opposizioni possibili, e tenendo per fermo che si sia già conseguito un grande risultato entrando in questo sistema, e che ove lo si volesse applicare con troppo rigore, sia riguardo al criterio della popolazione, sia per il numero dei deputati, si potrebbe compromettere il risultato stesso di questa legge, sulla quale la Camera si è già pronunciata con così largo consenso, e che è un grande miglioramento alla nostra legislazione elettorale politica, e, come ho già avuto l'onore di dichiarare, scavra di ogni pericolo.

Riguardo al numero dei deputati, cioè riguardo a sapere se il Ministero intenda di accettare una proposta per la quale sia accresciuto il numero dei 508 collegi nei quali attualmente è divisa la popolazione del regno, io debbo dichiarare che il Ministero non potrebbe accettare questo aumento, chè un aumento renderebbe necessaria la revisione completa delle circoscrizioni, revisione che fu già studiata precedentemente e dai prefetti, i quali ne hanno avuto uno per uno l'incarico, e dal Ministero che ha presentato una prima ripartizione, e infine dalla Commissione della Camera. Questa modificazione potrà forse, in un'altra condizione di cose, essere oggetto di un provvedimento legislativo separato, ma per ora il Ministero crede che non si debba variare il numero dei deputati quale è stato stabilito dalla legge vigente.

Con ciò credo di avere risposto brevemente alle domande che mi furono indirizzate, ed alle osservazioni che furono esposte.

Mi resta ora a dire qualche parola sulle osservazioni fatte dall'onorevole Sonnino, il quale, se non erro, aveva già accennato a questi suoi pensieri, quando ha parlato la prima volta sulla legge elettorale politica, e precisamente sullo scrutinio di lista, contro il quale si è ricisamente pronunciato.

Io osservo all'onorevole Sonnino, che è difficilis-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

simo, per non dire impossibile, prevenire tutti gli abusi in fatto di elezioni, e avvisare a provvedimenti efficaci per impedire che l'elettore si faccia conoscere. Certo l'abuso che egli ha indicato è possibile; ma per correggerlo bisognerebbe rifare la legge che abbiamo votata, e che è ora legge dello Stato. E forse che i provvedimenti che egli ha indicato verrebbero a togliere gli abusi? Quando i partiti organizzati vogliono prendere cautele per conoscere la fedeltà dei loro partigiani nelle votazioni elettorali, ne hanno ben altri modi, ed è difficilissimo, anzi impossibile, impedirli.

A tale scopo può bastare un piccolo segno messo sulla scheda, anche diverso, secondo le categorie dei votanti, e le sezioni dei collegi; e ciò può accadere tanto più facilmente, se qualcuno che assista allo spoglio delle schede vuole prestarvi attenzione e verificare se siano stati adempiuti gli accordi fatti.

Lasciamo che la giurisprudenza si formi, e che questi abusi possano essere accertati dalla Commissione che dovrà verificare il risultato delle elezioni. Se l'inconveniente preveduto dall'onorevole Sonnino si verificherà, e con tali caratteri, con tali indizi da far credere che evidentemente sia stato violato il segreto del voto, toccherà alla Camera futura di porvi rimedio, perchè ad essa incomberà di riconoscere e riscontrare questi inconvenienti.

La giurisprudenza che dovrà poi necessariamente formarsi sull'applicazione della nuova legge, stabilirà le norme necessarie per garantire, anche più di quel che si sia fatto con la legge attuale, la sincerità del suffragio.

Queste sono le sole dichiarazioni che io posso fare all'onorevole Sonnino ed agli oratori che lo hanno preceduto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

RIGHI. Mi compiaccio che l'onorevole presidente del Consiglio abbia, colla serenità della sua parola, ridonato quel carattere calmo e tranquillo che è connaturale all'emendamento proposto dall'onorevole Chinaglia e che io pure ebbi l'onore di firmare; quella calma che gli era stata tolta radicalmente dall'eloquenza, mi limiterò a dire, soverchiamente focosa dell'onorevole Melchiorre, il quale, oltrepassando indubbiamente i limiti dei suoi stessi intendimenti, wa in ogni modo, almeno colla materialità della sua parola, ci aveva designati come fossimo per poco i perturbatori della tranquillità e della pace pubblica d'Italia, quasi il sistema di riparto del numero dei deputati in rapporto alle varie provincie, in proporzione della popolazione rispet-

tiva, sia tale da gittare i germi di perturbazione e di discordia nel nostro paese. (*Bene!*)

Si, amo di ripeterlo, che io mi compiaccio, che, come non era a dubitarsi, il Ministero, con buona pace dell'onorevole Melchiorre, riconosca almeno, non solo la discutibilità, ma la piena legittimità in massima di questa tesi, che noi propugniamo; imperocchè i signori ministri sono troppo intelligenti e troppo coscienziosi per non riconoscere l'indole affatto superiore a qualsiasi tendenza di partito, del nostro emendamento; e per riconoscere quanto noi siamo nel nostro pieno diritto di propugnare questo interesse, eminentemente ed esclusivamente morale, dei nostri elettori, verso i quali saremmo ingiustificabilmente responsabili, se non avessimo esposto tutto ciò che tende a far prevalere i loro diritti, e se non potessimo, nel caso di soccombenza, avere a nostro discarico il fatto della forza maggiore non materiale, ma razionale, quale si è quella che deriva da un voto della Camera, alla quale noi avremo dovuto inchinarci.

Io non ripeterò certamente ciò che ha detto assai chiaramente l'onorevole Chinaglia; dirò solo che qui ora di null'altro trattasi se non che dell'amministrazione pura e semplice della giustizia distributiva, dell'attuazione di quel principio, in forza del quale, come tutti i cittadini di uno Stato sono colpiti dai medesimi obblighi e debbono perciò appunto coscienziosamente corrispondere a questi in eguale misura; così del pari i cittadini stessi debbono essere trattati alla medesima stregua per quanto riguarda l'assegnazione ed il godimento dei rispettivi loro diritti. L'onorevole Melchiorre ha un bel dire quando invoca il diritto del possesso e grida: *beati possidentes*. È perfettamente vera ed onesta, onorevole Melchiorre, la beatitudine che voi proclamate pel possesso, ma pel possesso soltanto di buona fede, e noi ci troviamo in condizione d'animo propria di un possesso di buona fede fino ad oggi, quantunque neppure in oggi la ripartizione del numero dei deputati fra le varie provincie del regno non sia in perfetta corrispondenza a quel quoziente che sarebbe applicabile alla rispettiva popolazione; quantunque io sappia, non ufficialmente ma con altrettanta certezza, che le provincie di Verona, di Padova, di Treviso, di Milano, di Palermo, e tutte quelle indicate nel primo progetto ministeriale abbiano diritto ad un numero maggiore di deputati di quello che non viene loro assegnato col progetto che si sta discutendo. Sì, noi siamo in buona fede, oggi legalmente parlando; ma lo saremmo del pari in buona fede, quel giorno, o signori, e sarà fra breve, in cui, come ne abbiamo qui tutti la coscienza, i risultati del censimento ci faranno ve-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

dere come l'insistere nella vecchia ripartizione assuma il carattere di una vera e gratuita ingiustizia? Sarebbe il caso d'invocare la beatitudine del possessore, onorevole Melchiorre, anche in quel giorno?

Ciò detto, io non esito a dichiarare che, come accennava appunto l'onorevole Chinaglia, colla proposta di quell'emendamento, noi stessi avevamo la coscienza che, piuttosto di stabilire, o di indicare una modalità pratica di attuazione, si intendeva essenzialmente per parte nostra a manifestare, ad affermare un concetto quello, cioè, che fosse resa giustizia alla popolazione del regno nella equa ripartizione del numero dei deputati, in questo momento di completa riorganizzazione di tutto il nostro sistema elettorale. Del resto, noi stessi dubitavamo come nella formola di quell'emendamento vi potesse essere qualche cosa che nella pratica sua applicazione forse non potesse correre facile e liscio, e l'onorevole Chinaglia dichiarava appunto per ciò, che noi non tenevamo alla modalità, ma avremmo accettato quel modo qualunque che dal Governo fosse giudicato migliore, purchè venga accettato ed applicato il principio della eguaglianza nel riparto dei deputati. Ora frai molti modi che io sottopongo al pensiero, all'esame tanto del Ministero che della Commissione, mi risovviene, e perciò mi permetto di esporre anche questo: è proprio indispensabile, chiedo io a noi tutti, che noi facciamo uscire proprio in uno stesso momento da quell'urna, tanto la legge che riflette lo scrutinio di lista, propriamente detta, come quella che rifletterebbe quanto si attiene all'invece alle tabelle relative alle varie nuove circoscrizioni elettorali, colla rispettiva assegnazione del numero dei deputati?

A me pare che, come si è fatto nella Camera francese, la Camera nostra potrebbe procedere difilatamente alla discussione ed alla votazione di questo disegno di legge, che sancisce in massima lo scrutinio di lista e nominare contemporaneamente una Commissione parlamentare e governativa, che abbia l'incarico di studiare tanto le tabelle nei loro dettagli circoscrizionali, come la ripartizione del numero e l'assegnazione dei deputati alle rispettive provincie, in corrispondenza al giusto riparto del quoziente di n° 508 deputati pel numero della popolazione rilevata dal censimento del prossimo passato dicembre. La Commissione presenterebbe di poi il suo lavoro che verrebbe esaminato e tradotto separatamente in legge dalla Camera, a complemento della legge organica di riforma elettorale. Non è vero, onorevole Melchiorre, non è punto vero quello che ad opportunità di argomentazione volle ella asserire che occorrono molti e molti mesi prima che il Governo sia posto in grado di cono-

scere quali siano i risultati del censimento compiutosi il 31 dicembre prossimo scorso. Io faccio un appello alla lealtà dell'onorevole Depretis (che mi rincresce non sia presente in questo momento), ed a quella dell'onorevole Zanardelli.

PRESIDENTE. Ha dovuto uscire un momento.

RIGNI. Capisco perfettamente, che se vogliamo avere il risultato sottile, dettagliato del censimento, in ordine al sesso, alle età, alle classi, alle professioni, al riempimento, in una parola, di tutto il casellario contenuto nelle schede distribuite, in allora sono coll'onorevole Melchiorre che forse occorreranno tre o quattro mesi; ma per poter avere quel dato che esclusivamente occorre per decidere la presente questione, per poter avere il dato della popolazione numerica in rapporto alla quale deve esser applicato il quoziente di 508 deputati, io credo che il Ministero l'abbia forse questo dato, questo elemento oggi stesso nelle sue mani, e quando pure non l'avesse in tutta la sua precisione, in pochissimo tempo potrebbe certamente averlo. Io sono guidato da un sentimento profondo, impreteribile di coscienza superiore ad ogni miseria o velleità di partito politico, nell'insistere a questo riguardo, acciò dalle nostre mani esca una legge completa e che soddisfi a ciò che più d'ogni cosa deve stare a cuore di ognuno, alle chiare ed evidenti esigenze della giustizia distributiva. (*Benissimo!*)

Io richiamo l'attenzione del Ministero e della Camera a voler considerare che quanto saremo ora per fare, si trova in presenza di un'epoca molto lunga, troverà la sua applicazione per un periodo di tempo assai rilevante, durante il quale avremo condannate le nostre popolazioni a rimanere in questo stato di disuguaglianza. Infatti per tutto quello che è umanamente prevedibile, la nuova Legislatura, che verrà inaugurata probabilmente nel venturo novembre, giovane, nata da un suffragio ampliato, attinto alle nuove fonti della vigoria nazionale, dobbiamo sperare esca dall'urna colle doti di una normale vitalità, almeno normale, ripeto, e perciò deva compiere interamente la sua vita fisiologica dei cinque anni assegnatale dallo Statuto.

Perciò voi vedete, o signori, che noi, se non applicassimo il concetto di giustizia del nostro emendamento, ci appresteremo a condannare ed a mantenere le popolazioni nostre in questo stato di notoria disuguaglianza per un periodo non breve, per un periodo di parecchi anni, senza che vi sia la corrispondente necessità.

L'onorevole Melchiorre poi non creda che si tratti di un affare così grave, com'egli volle far mostra di credere, di un fatto per cui le popolazioni italiane debbano essere perturbate, quasi che

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

fosse triste per la Camera italiana, com'egli accennava, di chiudere la propria esistenza con questo atto di ripartizione proporzionale del numero dei deputati, con questo testamento, di cui egli crede non si possono conoscere, nè prevedere le ultime conseguenze. Ma che conseguenze vuole temer mai l'onorevole mio contraddittore? Badi egli soltanto se il concetto proposto alla votazione della Camera sia giusto, e pensi che non si muore in miglior modo ed in miglior momento di quello in cui si possa avere la tranquilla coscienza di essere stati onestamente giusti, e di avere religiosamente corrisposto alle più evidenti e necessarie esigenze della giustizia, di fronte alle cui conseguenze si curvano reverenti anche coloro a cui esse non siano per riuscire materialmente profittevoli. (*Benissimo!*)

Se la Camera farà buon viso alla proposta che noi le abbiamo presentata, essa morirà serenamente tranquilla, perchè avrà corrisposto al massimo compito di un corpo legislativo, quello d'aver reso omaggio, in onta a considerazioni d'ordine puramente secondario, ai sommi principii della verità e della giustizia. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia ha facoltà di parlare.

CHINAGLIA. Era mio proposito rispondere innanzitutto qualche parola alle osservazioni fatte sullo svolgimento del mio emendamento dall'onorevole Melchiorre; ma mi pare che l'onorevole Righi abbia rilevate quelle osservazioni nel loro vero valore; ed io non aggiungerò una parola di più per non far perdere alla Camera un tempo prezioso.

In ordine alle risposte che mi ha fatte l'onorevole presidente del Consiglio mi permetterò questi semplici appunti. Io constato, in primo luogo, che l'idea di ripartire i deputati in base alla popolazione è partita dallo stesso Governo, in persona dell'onorevole Depretis, il quale l'ha tradotta in pratica nel suo disegno di legge. Fino a quel punto il Ministero credeva che non si potesse prescindere dal provvedere a questa occorrenza.

Ma poi oggi l'onorevole Depretis viene a dirci che la Commissione, la quale ha studiato e considerato sotto tutti gli aspetti quest'importantissimo argomento, è stata indotta a mantenere il riparto attuale da ragioni tali che il Ministero ha dovuto riconoscerle per buone ed associarvisi interamente.

Ora quali sono queste ragioni? L'onorevole Zanardelli ha detto in primo luogo che la perequazione di cui trattasi si imponeva per autorità di ragione e di giustizia, ma che però non potevasi accettare il riparto proposto dal Ministero perchè fatto sulla base del vecchio censimento.

Siamo, diceva l'onorevole Zanardelli, alla vigilia

del censimento nuovo, perchè non aspetteremo quel poco di tempo che occorre per accertarne le risultanze e procedere su base di queste, ad una ripartizione veramente esatta e giusta? Queste e non altre sono le ragioni addotte dall'onorevole Zanardelli in sostegno della proposta da noi combattuta.

Ora io debbo far osservare alla Camera che quando la Commissione fece quella proposta, il nuovo censimento non era incominciato ancora. Ma oggi ci troviamo in una situazione diversa: da un mese già tale censimento è compiuto. Se ci fosse un peccato di buona volontà nel Ministero, si potrebbe quindi al più presto mettere in evidenza lo stato della popolazione, ed avere così i dati che ci abbisognano. Noi non domandiamo altro che questo. Non domandiamo perciò se non che sieno non soltanto affermati, ma anche applicati i criteri ed i principii sostenuti dalla Commissione, pei quali mostra tanta deferenza l'onorevole presidente del Consiglio. Riteniamo invece che le proposte della Commissione abbiano a tradursi in una ironia: poichè è una ironia il dire alle popolazioni: vi sarà resa giustizia il giorno dopo che avrete nominato i vostri rappresentanti, vale a dire allorchè non saranno più in tempo di eleggerli in quel numero cui hanno diritto. Non c'è nemmeno logica, nè convenienza nel tradurre in legge tali disposizioni che diventano assolutamente frustranee. Sarebbe meglio non parlare più di ripartizione ed eliminare anche quell'articolo che abbiamo a questo proposito votato nella legge passata. Ritenuto quindi che l'operazione del nuovo riparto si possa fare anche sulla base del nuovo censimento, io presento questa proposta alla quale si sono associati alcuni altri miei colleghi.

« Con decreto reale, e sul parere di una Commissione composta di 5 senatori e 6 deputati, sarà fatto, entro il 30 aprile 1882, il riparto del numero dei deputati per ogni provincia, in proporzione della popolazione accertata col censimento del 1881. » Ho visto che l'onorevole Crispi ha già proposto la nomina di una Commissione per occuparsi anche di quanto riguarda le circoscrizioni. Se la Camera entra in questa idea, si potrà affidare alla stessa Commissione l'un compito e l'altro, e così credo che sarà più facile ottenere lo scopo.

SONNINO SIDNEY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Sonnino Sidney ha facoltà di parlare.

SONNINO SIDNEY. Devo rispondere pochissime parole all'onorevole presidente del Consiglio. Capisco che non si possa voler prevenire tutto; anzi l'ho già detto anch'io, e l'ha detto anche l'onorevole Zanardelli nella sua relazione. Non si può prevenire qualche piccola macchia d'inchiostro che può es-

sere e non essere un modo di rivelarsi; e nemmeno si può impedire di sottolineare un nome; c'è pericolo, volendo impedire queste piccole cose, di lasciare un potere soverchio alle Giunte elettorali di annullare un grande numero di voti evidentemente sinceri e liberi. Ma mi pare ci sia un divario grandissimo tra questi piccoli segni, che presentano una grandissima difficoltà di riscontro, e la firma della propria scheda per parte del votante, od anche lo scrivervi semplicemente un nome di convenzione. Mi pare che qui sia tale la possibilità, anzi la certezza che l'inconveniente si verifichi gravissimo, da doverne tener conto in una legge che si è prefissa di vagliare minutamente tutte le formalità di procedura e che ha tanti articoli che questa procedura riguardano.

Noi, dopo esserci occupati per mesi interi a fare una legge, in questa parte, perfettissima (con la perfezione che si può raggiungere nelle cose umane) per quanto riguarda il voto uninominale, muteremmo ora a un tratto il sistema di voto senza occuparci di tutto il resto della procedura, che rimane così affatto inefficace ed inutile!

Mi pare che ci si potrebbe tacciare di procedere un poco troppo alla leggera. L'onorevole Depretis dice: aspettiamo che la giurisprudenza ci riveli se veramente questi abusi si presenteranno; ma mi pare che quando si segnalano facilità così grandi di abusi come questi e si dimostra come la legge non vi ripari in alcun modo, e che la giurisprudenza non può intervenire nella questione, perchè essa non può colpire un nome convenzionale contrariamente al disposto degli articoli stessi della legge che sanzionano il diritto di scrivere qualunque nome sulle schede; in questo caso mi pare che sia vano l'aspettare che la giurisprudenza c'illumini.

È poi così difficile di riparare a quest'inconveniente? Io non lo credo. C'è il sistema proposto dall'onorevole Genala, il quale tende a conciliare i due sistemi del voto uninominale e del collegio plurinominale.

Con il sistema dell'onorevole Genala tutta la questione è finita: non c'è più possibilità di sindacare i voti degli elettori. In questo momento inoltre mi vien suggerito un altro sistema per impedire questi inconvenienti, e sarebbe assai semplice; ma ce ne possono pur essere tanti altri; basterebbe che la Commissione pensasse a questa questione e ripresentasse una proposta al riguardo. Per esempio, il sistema di distribuire ad ogni elettore un numero di schede eguale a quello dei deputati da eleggere, in modo che sopra ogni scheda non si dovesse scrivere che un solo nome, basterebbe senz'altro per rendere inefficace il sindacato. Ciò porterebbe una

maggior complicazione, e presupporrebbe la facoltà del voto cumulativo, poichè l'elettore potrebbe votare più volte per la stessa persona; ma sarebbe certo sufficiente pel segreto del voto. Questo sistema, ripeto, mi è stato suggerito da un collega in questo momento.

Quello che chiedo alla Commissione ed all'onorevole ministro si è di esaminare questa questione, di sospendere magari la votazione di quest'articolo per vedere se un qualche procedimento (e magari tale che non butti all'aria tutta la procedura già stabilita) valga a riparare agli accennati inconvenienti. Ho già detto che il sistema dell'onorevole Genala vi ripara; quello delle molte schede, su ognuna delle quali non si possa scrivere che un nome, vi ripara anch'esso.

Altri sistemi si potranno escogitare che non mi si sono presentati alla mente, ma certamente gli onorevoli della Commissione sapranno suggerirceli. D'altra parte, pensiamoci; noi andiamo incontro alle elezioni sapendo che ogni elettore può firmare la propria scheda senza che la legge nostra possa impedirglielo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. La Camera comprenderà certamente che la mia risposta all'onorevole Righi e all'onorevole Chinaglia, oratori freddissimi e gelati, è una specie di fatto personale.

In effetto l'onorevole Righi, pieno di risorse oratorie e di ripieghi delle grandi curie, in cui difende il pupillo e la vedova con la sua eloquenza forense...

PRESIDENTE. Occupiamoci dell'eloquenza parlamentare, onorevole Melchiorre; lasciamo stare i pupilli e le vedove. (*Si ride*)

MELCHIORRE. Ringrazio l'onorevole nostro presidente del consiglio che mi dà, e lo seguirò; ma io volevo dire che l'onorevole Righi ha detto male quando ha parlato della « calma restituita alla questione esacerbata dalle focose parole pronunziate dall'onorevole Melchiorre. »

L'onorevole Righi ha preso la Camera italiana per una raccolta di timide e vergognose donzelle... (*Rumori a destra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MELCHIORRE... che si educano in un convento, e che quando il portinaio grida: brucia il convento! spaventate e agitate corrono di qua e di là: così egli crede che io abbia difeso la distribuzione del numero dei deputati fatta dalla Commissione, alla quale mi credetti in dovere di tributare una parola di lode per tale assennata ripartizione.

Onorevole Righi, noi qui rappresentiamo il paese, il quale chiederà conto, quando saremo usciti da

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

quest'Aula, dell'aver abdicato al nostro potere e ci rimprovererà che per paura di affrontare un problema difficile, abbiamo ad altri affidato la cura di risolverlo.

L'onorevole Righi ha fatto appello alla coscienza; ma io credo che tutti qui parlino secondo i dettami della coscienza.

Io sono abituato, quando sento un oratore che si appella alla coscienza, a ritenere che la sua causa è perduta. (Oh! oh! a destra)

Non facciamo *oh!* perchè sanno che io non sono solito a sgomentarmi degli *oh!* di quella parte della Camera che conosco ed apprezzo. (Nuovi rumori a destra)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MELCHIORRE. Dunque, onorevole presidente, i miei rispettabili avversari in tal modo mi danno forza maggiore, nonostante che gli anni me la tolgano ogni giorno.

Dunque mettiamo da banda questo. Noi siamo tutti esemplari per coscienza, e per conseguenza tutti sinceri ed onesti, e sotto questo rapporto discutiamo le nostre cose, l'onorevole Righi con freddezza glaciale, l'onorevole Melchiorre con fuoco e vivacità meridionale. E poi che cosa pretende l'onorevole Righi? Pretende che attesi alcuni inconvenienti, alcune distribuzioni non giuste, secondo il suo parere, sia oggi a tutto rimediato. Ma se a tutto vogliamo rimediare oggi, onorevole Righi, non finiremo più il nostro lavoro complicato, irto d'infinite difficoltà.

Noi abbiamo due gravissime questioni, che all'accorgimento dell'onorevole Righi non saranno certamente sfuggite: una cioè di stabilire a qual numero di abitanti accordereste voi un deputato, e l'altra come sarà ripartito nelle 69 provincie del regno. Queste questioni non sono ancora risolte; e credete che sia facile il risolverle? Credete voi che i nostri colleghi sarebbero disposti a dare ad altri, che non si conoscono, la facoltà di risolverle; quando noi non potremo più mettere innanzi la nostra parola, e dovremo affidarci alla prudenza dei nostri successori? E se avete un erede maligno che non ascolta i consigli e non apprezza i buoni esempi lasciati dal genitore, volete affidargli il carico di disporre a suo libito dei vostri beni; quando avevate il mezzo di regolarlo? E non temete l'accusa di poca previdenza quando si può prevedere il male, facendo rigorosamente il proprio dovere come rappresentanti della nazione?

La seconda questione è quella che riguarda la distribuzione dopo accertato e stabilito il numero.

Ora queste sono le due difficoltà di cui vi ho discusso, e tutte e due gravissime. Quindi se l'onore-

vole Righi vuole veramente agire con giustizia, ponga il problema davanti alla Camera e la inviti a risolverlo. Ma non adduca in difesa dei suoi argomenti il calore dell'oratore che si è permesso di contraddire le sue proposte. Ma che vuole l'onorevole Righi! (Rumori)

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio: che modi son questi!

MELCHIORRE. Noi parliamo secondo l'indole nostra, e il modo di porgere non deve togliere niente al valore degli argomenti, che l'oratore pone innanzi; si deve guardare la bontà di questi argomenti, non si deve guardare se chi parla appartenga alla Destra od alla Sinistra, se sia monco o zoppo. (Rumori)

L'onorevole Chinaglia poi propone un emendamento che dà i pieni poteri ad una Commissione, di cui farebbero parte vari deputati e senatori, per fare la nuova ripartizione, e stabilire quindi se i deputati abbiano ad essere 508 ovvero 600.

Ma credete voi che alle popolazioni italiane sia indifferente di sapere se i deputati dovranno essere 508 o 600?

Aggiungeva poi l'onorevole Righi che io era venuto innanzi colla teoria del possesso, e disse: questa non vale, se non è accompagnata dalla buona fede. A ciò replico: la teoria del possesso da me invocata è tutta di buona fede, e ne prova la presenza dell'onorevole Righi in quest'Aula, non potendo supporre che per 22 anni i rappresentanti del paese che sono stati onorati del mandato di deputati, sieno stati eletti da un possesso vizioso. E perciò conchiudo che io sono nel vero, e che l'argomento del possesso, da me invocato per respingere la contraria proposta degli onorevoli avversari, è decisivo e fondatissimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia, a nome degli onorevoli Righi, Zeppa, ed altri sottoscritti, aveva presentato un emendamento all'articolo 44, del tenore seguente: « I sottoscritti propongono che il numero dei deputati sia ripartito fra le diverse provincie nel modo determinato nell'articolo 63 del progetto ministeriale 31 maggio 1880. »

Onorevole Chinaglia, mantiene ancora quest'emendamento, o lo ritira sostituendovi la proposta da lei fatta dopo?

CHINAGLIA. Lo ritiro sostituendovi l'altra proposta che ho avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Chinaglia fa dunque la seguente proposta:

« Con decreto reale, sul parere d'una Commissione composta di 5 senatori e 6 deputati, sarà fatto entro il 30 aprile 1882, il riparto del numero

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

dei deputati per ogni provincia, in base della popolazione accertata secondo il censimento ultimamente fatto.

« Chinaglia, Pullè, Righi, Zeppa, Pedroni, Fano, Arbib, ecc. »

L'articolo sarà dunque in questi termini:

« Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508.

« Con decreto reale, ecc. » come ho letto.

CHINAGLIA. Se mi permette, vorrei dire una parola sola.

PRESIDENTE. Parli.

CHINAGLIA. Debbo solamente aggiungere che è intenzione tanto mia, quanto di quelli che si sono associati a questa proposta, che la Commissione che noi proponiamo possa essere quella medesima che la Camera potrà nominare sulla proposta dell'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Scusi, io ho bisogno di avere delle proposte concrete.

CHINAGLIA. Dico questo, onorevole presidente, perchè, in caso che passasse la proposta dell'onorevole Crispi, la Camera sappia in precedenza che la Commissione potrà disimpegnare l'una e l'altra mansione.

Voci a sinistra. No, non si può!

CHINAGLIA. È un semplice schiarimento che do. Capisco che sarebbe prematuro il proporre una cosa e l'altra, ma in ogni modo credo opportuno che sieno chiariti su questo punto gl'intendimenti nostri.

PRESIDENTE. Ora io prego il Governo ad esprimere il suo avviso intorno a quest'emendamento.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Siccome l'onorevole Chinaglia ha continuamente e con molto gentile benevolenza invocata la mia Relazione in appoggio della giustizia della sua proposta, ed a prova della necessità da lui affermata di mutare la ripartizione del numero dei deputati fra le provincie del regno, così non posso fare a meno di esporre le ragioni per le quali, pure riconoscendo, come nella Relazione riconobbi, la giustizia e razionalità della distribuzione dei deputati sulla base oggi proposta dall'onorevole Chinaglia, non credo opportuno che la Camera debba occuparsi di un nuovo riparto del numero dei deputati nell'occasione di questa legge speciale.

Non v'è ombra di dubbio che l'attuale distribuzione dei deputati fra le varie provincie è sommamente viziosa.

Infatti non può contrastarsi che sola base razionale, sola base democratica, per stabilire le proporzioni della rappresentanza fra le diverse provincie, ed in ciascuna provincia tra i singoli collegi, può essere la popolazione: lo stesso nome di governo rappresentativo dimostra ad evidenza una

tale verità, essendo ovvio che non si rappresentano campi, alberi, mura, territori, ma precisamente ed unicamente quelle persone da cui viene il mandato.

Questo principio della rappresentanza proporzionata alla popolazione, sostenuto con invincibile argomentazione da Mirabeau contro Sieyès e Thouret nella Costituente francese del 1789, è solennemente proclamato in quasi tutte le Costituzioni dei popoli moderni.

Non c'è forse che l'Inghilterra la quale non si conformi a tale principio, sebbene, fin da quando ripudiò i suoi *borghi fracidi*, abbia pure riconosciuto la necessità di accostarsi ad esso.

Ma la condanna dell'opposto sistema, in quello stesso paese, pur tanto legato a vecchie tradizioni, anzi a vietati pregiudizi, uscì aspra e fiera dalla penna del suo illustre scrittore Stuart-Mill.

Ei anche nel Parlamento britannico, cominciando dalla proposta di Richmond nel 1780, e venendo a quella di Burdett nel 1818, di Lambton nel 1821, di Morriison nel 1873, quante volte il partito liberale ha proposto la riforma radicale di dividere il Regno Unito in collegi elettorali uniformi!

Nessun dubbio, adunque, per me, che la popolazione debba essere la base della rappresentanza nazionale.

A dir vero, questo principio fu sancito espressamente anche in Italia quando venne fatta la legge del 1860, come ho dimostrato nella mia Relazione.

Ma per molte circostanze, e specialmente perchè le circoscrizioni si fecero molto affrettatamente in seguito alle sopravvenute aggregazioni di territori, sta in fatto che il numero dei deputati nelle provincie e nei collegi non corrisponde puato a questa stretta, razionale insieme e legale, della popolazione.

Abbiamo dei collegi, come quello di Benevento, che annoverano 25,000 abitanti, e dei collegi, come il terzo di Palermo, che ne contano 85,000. Ed io ricordo che, quando ero ministro dell'interno, dalla città di Palermo mi giunsero reclami contro questo stato di cose, e che la Giunta municipale di quella città domandò venissero modificate le circoscrizioni, quand'anche si fosse conservato il collegio uninominale, sostenendo non poter essere convenientemente mantenute più a lungo queste ingiustizie e queste ineguaglianze.

Del resto, le idee oggi esposte dall'onorevole Chinaglia ed anche dall'onorevole Righi, sono da così lungo tempo radicate nell'animo mio, che quando al Ministero dell'interno preparai il disegno di legge che fu poscia, anche in questa parte, accettato dall'onorevole Depretis, mi conformai nel fatto ai principii professati, e volli mettere per base alla ripartizione dei deputati la popolazione.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

Taluno ha accennato ad un mezzo per ristabilire l'uguaglianza senza togliere deputati ad alcuna provincia, ad alcun collegio; e questo mezzo consisterebbe nell'aumento del numero dei deputati in quelle provincie la cui rappresentanza non corrisponde proporzionalmente alla loro popolazione.

Un tale aumento del numero dei deputati non crediate, o signori, che individualmente mi faccia paura. Io anzi, in massima, sono favorevole alle assemblee numerose, e ricordo che nei paesi retti a più libero reggimento è grandissimo il numero dei deputati; lo vediamo invece scemare in quelli Stati nei quali a poco più che una finzione si cerca ridurre il Governo rappresentativo.

Così nell'Inghilterra la Camera dei Comuni è ben più numerosa della nostra, contando 658 membri. Ed essa era composta di questo stesso numero di membri anche quando di gran lunga minore era la popolazione del Regno Unito.

In Francia ascendeva a 1214 il numero dei deputati della grande Costituente del 1789; a 900 quello dei rappresentanti della Costituente del 1848; a 750 quella dei rappresentanti alla Legislativa del 1791; numero stabilito anche per l'Assemblea legislativa del 1849. Ma il secondo Impero, sulle tracce del primo, ridusse a 260 il numero dei membri del Corpo legislativo.

Questa utilità delle assemblee numerose ricordo che venne sostenuta anche dal conte di Cavour, e credo a tutta ragione, non soltanto allo scopo che tutti gli interessi di una grande nazione siano rappresentati, e siano rappresentate altresì tutte le attitudini richieste dalla piena e competente trattazione delle svariate materie che sono oggetto dell'opera legislativa, ma più ancora per garantire la piena indipendenza della Camera, essendo evidente che quanto una assemblea è più ristretta, tanto più facile riesce al potere esecutivo di dominarla e piegarla.

Io aveva perciò esaminato se fosse il caso di ottenere nelle varie provincie una rappresentanza proporzionale alla popolazione, mediante l'aumento del numero dei deputati alla nostra Camera; ma, a conti fatti, mi sembrò che per stabilire l'uguaglianza senza far perdere deputati ad alcuna provincia, lo aumento avrebbe dovuto essere troppo considerevole. Perciò nel primo disegno ministeriale erasi mantenuto il numero dei 508 deputati che ora abbiamo, dividendoli però fra le provincie in base alla popolazione accertata dal censimento del 1871.

Su questo criterio era fondato il primitivo progetto di riforma, il quale, conseguentemente, venne ad attribuire alle singole provincie un numero di

deputati differente da quello che hanno presentemente.

Ma contro questo disegno, come dissi nella mia Relazione, sorsero infiniti e vivissimi reclami.

Fu sostenuto, e non a torto, che era poco conveniente di mutare la ripartizione, prendendo per base la popolazione accertata dal censimento del 1871, proprio alla vigilia di un censimento nuovo, il quale poteva dimostrare fallace la base che noi volevamo stabilire; cossicchè se nel 1878, quand'io preparai il disegno ministeriale, vi poteva esser ragione di attenersi al censimento del 1871, non era così l'anno scorso quando la Commissione formulò le sue controproposte, essendo allora imminente il terzo censimento.

Perciò nella Commissione, dopo ampie discussioni, conchiudemmo che nell'imminenza di questo nuovo censimento non convenisse dare alla ripartizione dei deputati una base che il dì appresso avrebbe potuto risultare erronea e fallace.

Volendo però assicurare l'applicazione del principio di cui avevamo riconosciuto la profonda giustizia e l'indispensabile convenienza, proponemmo una disposizione, la quale ritrovasi pure in quasi tutte le costituzioni o leggi elettorali degli Stati rappresentativi.

Secondo questa disposizione, oggi divenuta l'articolo 46 della legge del 22 gennaio decorso, il riparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima Sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione del regno; e il riparto dev'essere fatto in proporzione della popolazione delle provincie e dei collegi accertata col censimento medesimo.

L'onorevole Chinaglia vorrebbe che la nuova circoscrizione si facesse subito, ma io debbo dirgli che le medesime difficoltà...

CHINAGLIA. Venti giorni.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... che vi erano alcuni mesi or sono, esistono ancora oggidì. Io mi sono oggi informato dall'onorevole mio collega il ministro di agricoltura e commercio, ed egli mi ha dichiarato che prima della fine di giugno, al più presto, non potranno aversi i risultati ufficiali del censimento. *(Interruzioni)*

PRESIDENTE. Non interrompano.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Insomma, l'articolo da me ricordato stabilisce che la revisione delle circoscrizioni si farà dopo la pubblicazione del nuovo censimento; e noi dobbiamo restar fedeli a quella disposizione che abbiamo approvato poco tempo fa.

Voce a destra. Abbiamo votato anche il collegio uninominale.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non v'ha nulla di incompatibile nè col collegio uninominale nè collo scrutinio di lista nell'articolo del quale sto discorrendo; e lo scopo del disegno di legge in discussione non è altro che quello di togliere dalla legge già approvata le disposizioni incompatibili collo scrutinio di lista.

Aggiungo che non si è proceduto diversamente nella Spagna. In Spagna, nella legge del 28 dicembre 1878, si è introdotta una disposizione simile alla nostra testè da me ricordata. « Quando, dice l'articolo 2 della predetta legge, i risultati dell'ultimo censimento della popolazione saranno conosciuti, una legge speciale, prendendo per base il limite massimo indicato dalla Costituzione, fisserà definitivamente la ripartizione ed i confini di tutti i distretti elettorali della monarchia, nonchè delle sezioni in cui saranno suddivisi i distretti. » E in Spagna, sebbene da tempo non breve sia stato compiuto il censimento, la preindicata revisione non è ancora stata fatta.

Voce. Hanno fatto male!

Altra voce. Non siamo in Spagna!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sta bene: ma l'esempio in questione vi mostra come una tale revisione sia tutt'altro che possibile farla così sui due piedi, e vi si debba procedere con ogni cautela.

Voi dite: non siamo in Spagna; ma io vi chiedo se noi saremmo migliori degli spagnuoli attribuendo al Governo sconfinata facoltà in una materia così delicata. E infatti quelli che vengono a farci ora questa proposta non sono nemmeno d'accordo fra loro.

L'onorevole Chinaglia vuole si faccia la revisione dal Governo, e si attui per Decreto Reale; l'onorevole Righi propone invece che, seguendo l'esempio della Francia, ove l'Assemblea anche in una recente occasione volle discutere ed approvare essa stessa le circoscrizioni, la revisione si faccia per legge. Perciò lasciatemi dire che non siete d'accordo nemmeno fra voi proponenti, tanto riesce difficile ad incedere in questo cammino, diversamente che per la via maestra.

Dall'accettare *illico et immediate* la proposta dell'onorevole Chinaglia, ci trattiene pure un'altra ragione. Questa ragione, io lo dico schiettamente e senza reticenze, consiste in ciò, che non vogliamo creare gravi difficoltà all'approvazione della presente legge.

Avvi infatti una massima, la quale è spesso citata come adagio giuridico, ma che costituisce pure un assioma, potrei dire, psicologico, assioma secondo il quale è di gran lunga più vivo, più forte il dolore

della perdita, che non il piacere dell'acquisto. È vero, o non è vero? (*Sì! sì! è verissimo!*)

Ciò posto, tutti quei deputati le cui provincie, per effetto della revisione della quale si tratta, perderebbero qualche seggio, con qual cuore si recherebbero all'urna da cui deve uscire l'approvazione della presente legge!

Lasciatemi, o signori, che ve lo dica francamente: in questa circostanza abbiamo già molto richiesto dalla abnegazione dei deputati, e non vogliamo esigere troppo. Io vi assicuro che quando ieri si procedeva all'appello nominale che ci diede lo splendido risultato, di cui fummo spettatori, seguivo questa trionfale votazione col cuore commosso, colle lagrime agli occhi, ammirando lo slancio con cui i deputati della Camera italiana immolavano i propri particolari interessi, dimenticavano le convenienze e i legami individuali.

Non ricordo siavi nella storia alcun altro esempio di una Camera eletta a scrutinio uninominale che abbia decretata la morte dei collegi che l'avevano eletta, del dolce nido ove ciascuno aveva ottenuto sì grande fiducia ed era circondato da sì cari affetti; che abbia sostituito al collegio uninominale la scrutinio di lista.

In generale lo scrutinio di lista, e negli altri e nel nostro paese, andò in vigore per disposizioni dei Governi provvisori, o in forza di Costituenti sorte dalle rivoluzioni.

In nessun caso, ripeto, è stata la Camera eletta a collegio uninominale quella da cui uscì l'opposto metodo elettorale. Ho udito testè palleggiarsi dall'una all'altra parte della Camera il motto: *beati possidentes*. Ebbene, il *beati possidentes* era stato pronunciato anche in Francia nell'ultima discussione, per rimproverare i deputati che non volevano accettare lo scrutinio di lista. E difatti quel *beati possidentes* trovò eco possente nell'Assemblea francese: invece la votazione dell'altro ieri ha mostrato che esso, nel senso interessato della parola, non trovò eco nella Camera italiana. La Camera italiana ha rinunciato anzi a tutte quelle beatitudini del possesso di cui parlava l'onorevole Righi. E questo nobile esempio di disinteresse a me parve facesse risplendere un po' di vera, di grande poesia in un tempo così prosaico come è il presente (*Bravo!*); a me parve dimostrasse all'Italia che, fortunatamente, i suoi rappresentanti hanno la difficile virtù dell'abnegazione, del sacrificio: virtù tanto rara in un tempo di egoismo pressochè universale. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

RIGHI. Io mi limito al fatto personale, anzi ai due

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

fatti personali. Primo, l'onorevole guardasigilli non dirò che mi abbia accusato, perchè sarebbe una parola impropria affatto alla cortesia delle parole che egli volle adoprare a mio riguardo, ma ad ogni modo, credette di poter rilevare una divergenza tra l'onorevole Chinaglia e me, nella interpretazione dello emendamento che abbiamo avuto l'onore di presentare. Guardi bene l'onorevole ministro guardasigilli, il quale forse non ha potuto prestare bastevole attenzione alle poche mie parole; badi bene che io replicatamente espressi il concetto che i proponenti di quell'emendamento, tanto l'onorevole Chinaglia ed io, che l'avevamo svolto, quanto li altri nostri colleghi che lo firmarono assieme a noi, non avevamo che un solo, un unico pensiero, quello che in qualsiasi modo si giunga senza altro ritardo ad attuare praticamente quel principio sul quale siamo tutti d'accordo quel principio che è basato ed indissolubilmente connesso colle più elementari esigenze della giustizia distributiva, quello, cioè di un eguale riparto dei deputati fra i vari collegi, in rapporto all'effettiva loro popolazione.

In qualunque modo si possa raggiungere questo obbiettivo, io lo dichiaro *a priori*, sarei felice di fare adesione anticipatamente allo stesso, imperocchè, ripeto, non è che l'attuazione di un principio quello che noi desideriamo, noi non chiediamo altro senonchè sia fatta giustizia.

Terminata questa giustificazione, in rapporto al secondo fatto personale, null'altro potrei dire all'onorevole Zanardelli, se non che io gli gitterei le braccia al collo per le nobilissime, per le generose parole che egli ha proferite e dirette a stigmatizzare la teorica proclamata testè in questa Camera, la teorica della beatitudine del possesso; solo a tale riguardo devo pregare l'onorevole Melchiorre di fare all'onorevole ministro la ricevuta di quelle tanto giuste parole; imperocchè chi si fece a parlare dei *beati possidentes* fu precisamente l'onorevole Melchiorre, ed io all'invece mi occupai, forse più di quello che non mi era acconsentito dalla tolleranza di questa Camera, di dimostrare come la beatitudine di quel possesso non poteva essere invocata quando cessasse nell'animo nostro la condizione che unicamente rende morale e legittimo il possesso stesso, la buona fede.

Io sono lieto che l'onorevole guardasigilli, sotto tale riguardo, sia stato esauriente ed esplicito quanto più mai avrebbe potuto desiderarsi, nel suo discorso, breve ma d'altrettanto efficace. E nel mentre non posso che dolermi del vedere come l'emendamento da noi proposto non venga accettato dal Governo, mi compiaccio ad ogni modo che dai signori ministri sia stato detto quello che io forse non aveva avuto

l'abilità di esporre in modo da farmi comprendere dall'onorevole nostro contraddittore.

PRESIDENTE. Ora prego la Commissione di voler dire il suo avviso intorno all'emendamento dell'onorevole Chinaglia ed altri deputati.

COPPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione si raccomanda alla Camera perchè voglia tener conto della situazione, in cui ella è. Noi abbiamo compilato un disegno di legge che nella massima parte fu approvato dai vostri voti: e colui, il quale degnamente espresse i pensieri della maggioranza della Commissione, ora siede al banco dei ministri. Cosicchè avviene che, se mai in una gravissima questione vi potè essere solidarietà tra maggioranza di Commissione e Ministero, questa solidarietà la si ritrovi ora, principalmente che parecchi dei nostri autorevolissimi colleghi hanno la responsabilità del Governo. Le quali dichiarazioni già possono far presentire quali sieno le intenzioni e le deliberazioni della maggioranza nostra. Noi abbiamo uno scopo, il quale fu con efficace parola alcuni giorni innanzi espresso da un nostro collega.

L'onorevole Crispi parlava per sè, ma era interprete dell'animo col quale tutta la Commissione affrontava la discussione dello scrutinio di lista, della Maggioranza, voglio dire, che si fa un debito di condurre in porto questa seconda parte della legge elettorale.

Egli intendeva agevolare, per quanto fosse possibile, la strada all'adozione di questa importantissima parte della legge, senza della quale noi non speriamo di poter trarre conseguenze molto felici per l'avvenire del paese.

Quale stima si faccia da noi di questa stessa parte, lo dirò in poche parole. È per noi un complemento necessario, e solo comportammo che fosse per un momento distaccata e messa in disparte per assicurare fin da principio tutto ciò che all'ordinamento della riforma si riferisce e che riguarda il diritto dei cittadini all'elettorato politico.

In questo concetto dovevamo tenere fermo a tutto quello che poteva dare speranza o fiducia a noi di vedere entrare in porto questa seconda parte della proposta legge. Quindi il desiderio e, direi, il dovere di procurar d'eliminare tutto ciò che possa creare impedimenti al raggiungimento del nostro scopo: e a ciò si ispirano, a questo tendono le attuali deliberazioni della maggioranza della Commissione.

Le osservazioni, che furono fatte dai nostri onorevoli colleghi, sono di doppia natura. Gli uni, riguardando il riparto del numero dei deputati per ciascheduna provincia, domandano che si accetti quella distribuzione che primieramente fu portata dinanzi alla Camera dalle proposte del Ministero.

LEGISL. XIV — I^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

Altri domandano, invece, che si mantenga la circoscrizione proposta dalla Commissione. Si distacca un poco l'onorevole Sonnino, il quale, con un discorso che indica la perseveranza della sua fede, cerca dimostrare che, se in qualche punto non correggiamo la procedura, non otterremo quello che fu, ed è, capitale principio nella legge nostra, cioè il segreto del voto.

L'onorevole relatore della Commissione, guardasigilli attuale, e già prima l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, hanno significato la opinione loro, che è poi la opinione della Commissione. Essi stanno fermi al progetto della Commissione, e non è meraviglia se la Commissione non può abbandonare un progetto, il quale è sostenuto così.

E già io credo che potrebbe essere accettato anche dalla Camera. Imperocchè, o signori, le cose stanno in questi termini precisi: noi non intendiamo di negare in nessuna maniera il valore delle domande che vi furono fatte da quei colleghi onorevolissimi i quali sonosi levati a chiedere che la Camera sostituisca a quelle della Commissione le proposte prime del Ministero. Le prime proposte sono una correzione allo stato attuale della distribuzione dei deputati nelle provincie; nella quale correzione si fa ragione a quello, che è il principio fondamentale su cui si fonda l'assegnamento del numero dei deputati che spettano a ciascuna provincia. Allorquando la rappresentanza cessò di essere rappresentanza di interessi, doveva cercare un'altra base; e, levati gli Stati e le classi e gli interessi, altra base non potè avere per nessuna rappresentanza, se non quella della popolazione. E quindi hanno ragione coloro i quali dicono: dove una provincia non ha quel numero di deputati che la sua popolazione dovrebbe avere, noi dobbiamo portare una correzione e fare la giustizia.

A questo principio, confermato nella relazione di questo disegno di legge, ricordato dagli onorevoli ministri, ai quali resta fedele la Commissione, fu fatta una eccezione; e la eccezione è la tabella, la quale si trova unita al progetto ultimo che vi sta dinnanzi.

Noi abbiamo veduto che, pur ripartendo, sopra un censimento antico, il numero dei deputati per ciascheduna provincia, venivamo a turbare con poca utilità e poco duratura, le circoscrizioni di un 17 o 18 provincie.

Non è mai presto il fare la giustizia: ciò è vero così in questa come in ogni altra materia.

E questa opinione nostra voi avete sanzionata nell'articolo 46 della riforma elettorale dinanzi onorata della vostra approvazione.

Ma conviene essere certi che si faccia la giustizia

e che si faccia per tutti. La eguaglianza, carattere e diritto, anzi dovere degli Stati liberali, va esercitata verso tutti e contemporaneamente.

Gli ordinamenti politici vanno studiati anche per gli effetti che possono produrre nel seno delle popolazioni. Ora se noi, a distanza di un anno dal censimento nuovo, abbiamo giudicato non essere conveniente di procedere ad alcuna correzione, potremo trovarlo più conveniente ora che siamo molto più vicini, non al censimento, ma ai risultati, alla parola del censimento nuovo?

E di più, avendo scritto nella legge che, appena conosciuto ufficialmente il censimento nuovo, cioè nella prima Sessione, si debba portare innanzi alla Camera una legge la quale regoli le circoscrizioni, potevamo noi così leggermente consigliare di fare oggi dei collegi, che domani dovranno probabilmente subire nuove modificazioni?

E se l'oggi e il domani, i quali qualche volta si adoperano come formula per indicare periodi lontani, nel caso nostro rispondessero a un minimo intervallo di tempo, a noi pareva che male avremmo commosso i deputati nostri colleghi o col timore o colla speranza, se non avessimo tenuto fermo quello stato di cose, il quale fra pochissimi mesi, dopo che sarà in vigore la legge attuale, dovrà essere modificato per legge. Imperocchè, a diminuire quella impressione che il mantenimento del vecchio riparto fa negli animi di parecchi che hanno parlato (ed io posso far sicurtà che pure era stata sentita dai vostri commissari) a diminuire questo senso, dico, basti ciò che si presenta all'intelletto di tutti.

È vero che alcune provincie non hanno quel numero di rappresentanti che è voluto dalla loro popolazione; che per questo riguardo si pecca nell'eccesso e nel difetto.

Ma è vero ugualmente che, per riconoscere e l'uno e l'altro, cioè l'eccesso ed il difetto, la Camera volle che si badasse ai risultati del censimento decennale. Ora, nel momento che noi parliamo, chi può dire con la sicurezza che è necessaria al legislatore, che le correzioni introdotte oggidì nella materia regolata, or sono venti anni passati, sarebbero confermate dalle notizie ricavate intorno alla popolazione accertata col censimento del 1881? Di tutte quelle schede non è terminato lo spoglio, nè tirato il conto.

I presagi non sono verità, nè si conosce in quale proporzione nelle singole sedi di ciascuno dei collegi che da noi furono proposti, si verifichino gli aumenti degli abitanti.

Per questi motivi la Commissione resta col Ministero, il quale per tali considerazioni ha accettato

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

la nostra tabella: ed io aggiungo solo una dichiarazione che ho facoltà di fare.

Il desiderio di condurre a fine quest'opera così importante, di alleviare le difficoltà, diminuire gli ostacoli e rendere facile e piana la via al compimento di questa riforma ci conduce a questo, che noi restiamo fermi alle proposte che abbiamo fatte.

Nè per questa insistenza temiamo noi di fare ingiuria alla Camera. L'onorevole guardasigilli ha detto con parole eloquenti come al solito, ma vere e perciò più eloquenti, che egli si sentiva molto commosso al vedere il voto che coronò la legge della riforma elettorale.

Nè meno degna e augusta gli apparve quest'Assemblea quando, nella maggiore sua frequenza, decretò che si intraprendesse l'esame e la discussione dell'attuale disegno di legge sullo scrutinio di lista che parve nunzio di tante tempeste.

E poichè la Camera ha dato il magnanimo esempio di preporre ad ogni considerazione sua personale e particolare quel principio che governata l'aveva nelle modificazioni della legge elettorale, e volle che elettori ed eletti siano soltanto rappresentanti del patrio bene e dimentichino tutte le cose che riguardano la personalità del loro collegio e la loro; noi, di fronte a tanta dignità, non resteremo, come ostriche allo scoglio, attaccati alle conclusioni che vi abbiamo proposte, tutte le volte che ci paia che la concordia nostra con l'opinione del Ministero possa riuscire a far vincere delle difficoltà, le quali potrebbero attraversarci il passo.

Le cose ultime che io ho detto rispondono in parte a due o tre proposte, le quali furono stampate, e ad alcune che abbiamo intese. Io non esaminerò in particolare gli emendamenti dell'onorevole Maurigi, dell'onorevole Sanguinetti e dell'onorevole Crispi. È evidente che, se la Commissione si accorgerà che il Ministero voglia seguitare alcuni di questi proponenti, noi non avremmo a far altro che a ricordare i termini, entro i quali siamo disposti a camminare, ad esempio coll'onorevole Crispi.

Resterebbe ad accennare alle difficoltà messe innanzi dall'onorevole Sonnino. Dirò in due parole l'avviso della Commissione. L'onorevole Sonnino non ha sorpreso la Camera coll'indicazione del pericolo che egli vede nella scrittura di una scheda che porti diversi nomi. È un pericolo che lo scrutinio di lista crea alla segretezza del voto. Che dire? Vi hanno metodi che pericoli non abbiano, ed è possibile escogitare provvedimenti che senza sospetto e per intero raggiungano lo scopo? Invero sarebbe piuttosto a discutersi dei rimedi che egli ci possa portare dinnanzi, perchè noi teniamo essere supremo il debito di garantire la sicurezza del voto a

ciaschedun elettore. Egli accenna ai pericoli dello scrutinio di lista: ma quelli cui esso accenna ritroviamo pure in qualunque forma di votazione.

Perchè in ogni forma l'elettore si può far conoscere. Infatti, avendo noi così moltiplicato le sezioni che dove ci sono 100 elettori (e in certe condizioni bastano 50) sia stabilita una sezione, dato anche si voti per un nome solo, il comitato, il rappresentante del candidato, l'ambizioso, o se piace, l'intrigante, che è lì, nella scrittura pure di un nome, trova infinite maniere per riconoscere se certi elettori abbiano mantenuto le loro promesse. Noi abbiamo permesso che si scriva il nome del deputato ed il suo cognome, i titoli di dignità che possa avere, gli uffici che abbia tenuto, grande varietà di designazioni; ma quale di noi si troverebbe imbrogliato a reggimentare in un sezione di 10 per 10, di 20 per 20 i voti dei singoli elettori?

SONNINO-SIDNEY. Allora non vi vantate di rispettare il segreto del voto.

COPPINO, *relatore*. Noi ci vantiamo, sì, di rispettare il segreto, di averlo tutelato nei modi migliori, ma ci permetterà l'onorevole Sonnino che ci vantiamo ancora di non accettare la scheda stampata, ci permetterà che non accettiamo la lista dei nomi neppure un giorno innanzi imposta obbligatoriamente agli elettori.

Ma invece di certe cautele che esso ricordava, invece di certi mezzi per dare il voto, i quali non sono in nessuna maniera, e non possono essere, la diretta manifestazione dell'intimo e dell'ultimo pensiero dell'elettore (come la scheda innanzi stampata), invece della lista dei candidati che si debbe accettare tale quale un comitato l'ha scritta, dalla quale non si può levare, alla quale non si può aggiungere un nome, senza annullare la propria coscienza, invece di questo voto dato innanzi che il collegio si raduni, e che per conoscenza migliore del pubblico bene o della persona dei candidati non si potrebbe efficacemente mutare, io credo che la Commissione ha proposto modi ben altrimenti efficaci, ed ha provveduto molto meglio all'indipendenza ed alla sincerità del voto.

Perciò, o signori, io termino le mie brevi parole raccomandando questa cosa sola: proponiamoci di condurre in porto questa legge.

Il Ministero, il quale avrà massimo onore dal riuscire in questa impresa, è il più interessato a trovar modo che qui il maggior numero possa convenire nelle sue proposte e nelle sue deliberazioni. La Commissione accompagnerà il Ministero in questo nobile e patriottico scopo. (*Bravo! — Ai voti! ai voti!*)

SONNINO-SIDNEY. Domando di parlare per fatto personale. (*Rumori — Ai voti!*)

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata. Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la chiusura, la pongo ai voti, colla riserva, ben inteso, dei fatti personali.

Chi approva la chiusura è pregato d'alzarsi.

(La chiusura è ammessa.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino per fatto personale. Lo prego d'indicare e d'attenervisi.

SONNINO-SIDNEY. Lo indico subito.

Le parole con cui mi ha risposto l'onorevole Coppino farebbero supporre che io svessi in qualche modo appoggiato o proposto la scheda stampata o le candidature preventivamente determinate. Non sarà stata questa la sua intenzione, ma questa certo è l'apparenza.

Ora mi preme molto di dichiarare che non ho proposto niente di questo; io ho voluto provare soltanto che lo scrutinio di lista è inconciliabile col segreto del voto all'infuori di certe condizioni; se quelle condizioni vi paiono enormi e tali da non potersi accettare, ciò vuol dire che lo scrutinio di lista è inconciliabile col segreto del voto. Mi basta questo; sarà una nuova ragione per cui conviene votare contro lo scrutinio di lista e contro l'insieme del disegno di legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

COPPINO, *relatore*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. La discussione è chiusa, non posso più accordare a nessuno facoltà di parlare.

COPPINO, *relatore*. Per fatto personale l'ho chiesta.

PRESIDENTE. Scusi, non avevo inteso. Per fatto personale può parlare. L'accenni.

COPPINO, *relatore*. È minimo.

Io ho detto che non avevo fede nei rimedi *indicati*, non proposti, dall'onorevole Sonnino.

Se a queste mie parole egli avesse badato, sagace com'è, non avrebbe trovato nessuna ragione ad un fatto personale. Anzi, avrebbe riconosciuto ancora che quando si combatte una forma come quella che la Camera ha votato e non si possono suggerire migliori rimedi, il meno che si possa fare è dare ragione a quelli che stanno paghi a quello che la Camera ha votato.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti.

Si tratta di votare l'articolo 44 che rileggo:

« Il numero dei deputati per tutto il regno è di 508 ed è ripartito fra le diverse provincie nel modo seguente: »

Tralascio la tabella.

A quest'articolo gli onorevoli Chinaglia, Righi,

Zeppa, Pedroni, Fano, Pullè, Arbib, Viarana, Romanin-Iacur, Finzi, Giovagnoli, Tenani, Indelicato, Serena, Odescalchi, Indelli, Ruspoli Augusto, Squarcina, Campostrini e Turella, contrappongono il seguente emendamento:

« Il numero dei deputati in tutto il regno è di 508. Con decreto reale e sul parere di una Commissione composta di 5 senatori e di 6 deputati, sarà fatto nel 1882 il riparto del numero dei deputati per ogni provincia in base alla popolazione accertata secondo il censimento ultimamente fatto. »

Quest'emendamento dell'onorevole Chinaglia ed altri, non è accettato nè dal Ministero, nè dalla Commissione.

Voci dal banco della Commissione. Dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Dalla maggioranza della Commissione e dal Ministero. Per me non c'è maggioranza o minoranza; c'è una Commissione.

CRISPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sulla posizione della questione ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

CRISPI. Siccome in parte quest'emendamento riproduce il mio, perciò fo questa dichiarazione: che la votazione non pregiudichi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Crispi; prima di tutto, la discussione è chiusa ed io non posso permettere che si discuta altro che sulla posizione della questione. Ora poi questo emendamento si riferisce all'articolo 44, mentre il suo si riferisce all'articolo 45.

CRISPI. Non voleva altro.

PRESIDENTE. Questo emendamento si riferisce all'articolo 44 e lo debbo porre ai voti.

Chi approva l'emendamento degli onorevoli Chinaglia ed altri, non accettato dalla Commissione, nè dal Ministero, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 44 nel suo testo.

(È approvato.)

Passeremo ora all'articolo 45. Prego gli onorevoli deputati di fare un momento attenzione:

« Art. 45. L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista nei 135 collegi la cui circoscrizione è determinata nella tabella annessa alla presente legge e che fa parte integrale di essa.

« Ciascun collegio elegge il numero dei deputati attribuitigli nella tabella medesima. »

Ora, onorevoli colleghi, mi permetto di fare una proposta, perchè si possa discutere più regolarmente quest'articolo 45. In esso si parla di una tabella A, la quale comprende tutti i particolari della circoscrizione. L'hanno già avuta sotto gli occhi; è un volume ben grosso. Ora io dico: se, prima che

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

nulla siasi stabilito sulle disposizioni di questo articolo, noi entriamo a discutere i particolari della tabella, ci avvieremo in una discussione arruffata, dalla quale probabilmente sarà assai difficile uscire. Quindi crederei che la discussione dovesse essere così condotta: prima una discussione che riflettesse le disposizioni dell'articolo, ed anche le disposizioni che riguardano l'isciversi o non iscriversi della tabella nella legge. Quando poi sia determinato che alla legge debba essere congiunta una tabella; quando siasi, cioè, votato l'articolo 45, rimarrebbe a dare alla tabella il suo criterio, il suo valore particolare, passando, cioè, a discutere tutte le circostanze. Invece di mescolare la discussione dei particolari della tabella colle disposizioni dell'articolo, potremmo discutere le disposizioni dell'articolo; e, se da queste deriverà che una tabella ci debba essere, allora passeremo alla discussione dei particolari della tabella. (*Sì! sì! — Bene!*) Questa è la proposta che faccio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro d'esser lieto della proposta fatta dall'onorevole nostro presidente. Il Governo l'accetta pienamente. Esso crederebbe anzi conveniente di fare un passo più in là, stabilendo che prima di venire a qualsiasi votazione si debba discutere, oltre all'articolo 45, l'articolo 65, il quale concerne il voto limitato, perchè la limitazione del voto si connette assai strettamente al predetto articolo 45, in cui si determina il numero massimo dei deputati che può venire assegnato ad un collegio. Infatti il Ministero dichiarò, per mezzo dell'onorevole presidente del Consiglio, che non può ammettere in nessun collegio un numero di deputati superiore a cinque; e ciò per riguardo alla procedura elettorale che abbiamo stabilita, procedura la quale, aumentandosi il numero de' deputati in qualche collegio, si dovrebbe con grave danno mutare.

Tuttavia il Ministero sarebbe disposto ad accettare un lieve aumento di questo numero massimo, nel caso che venisse adottato dalla Camera il voto limitato, poichè allora un tal numero sarebbe compatibile colla nuova procedura, non dovendosi più scrivere dall'elettore sulla sua scheda sei nomi ma cinque, e cesserebbe il motivo che non consentiva di assegnare un numero più elevato di deputati a nessun collegio.

Per queste ragioni, ripeto, mi sembra che al fine di non pregiudicare la votazione definitiva sarebbe conveniente discutere prima anche le disposizioni dell'articolo 65.

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta che fa l'onorevole guardasigilli sia ben diversa dalla mia; egli propone che prima dell'articolo 45 si discuta l'articolo 65.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. O si discutano anche ambedue insieme.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole ministro; appunto perchè la discussione proceda regolarmente è meglio limitarla quanto più sia possibile; se infatti si passasse alla discussione sui due articoli 45 e 65 insieme, probabilmente si divagherebbe molto più. Quindi credo che si potrebbe fare dapprima la discussione sull'articolo 65, e poscia votare questo articolo. Votato questo, si potrebbe passare alla discussione dell'articolo 45, col metodo che mi permisi di proporre.

Voci. Bene! bene!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tanto meglio.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono opposizioni, si intenderà accettata la proposta dell'onorevole ministro, di proporre cioè la discussione dell'articolo 65 a quella dell'articolo 45. Io mi permetto di avvertire che il testo, che fu stampato e distribuito stamane, è diverso nella compilazione da quello che la Commissione mi ha testè presentato. Ecco l'ultima proposta della Commissione.

« Art. 65. L'elettore, chiamato, recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli scrive:

« A) Quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati;

« B) Tre nomi nei collegi che devono eleggere quattro deputati;

« C) Due nomi nei collegi che devono nominare un numero di deputati minore di quattro.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici esercitati. Qualunque altra indicazione è vietata.

« Se l'elettore per la eccezione di cui all'articolo 102 della legge 22 gennaio 1882, n° 593, serie 3^a, o per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nella impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare sul verbale indicandone il motivo. »

Una voce. Perchè non è stampato?

PRESIDENTE. Ho già dato l'ordine opportuno prima ancora che cominciasse la seduta affinchè fosse stampato, ma finora la stamperia non ha consegnate le copie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COPPINO, relatore. Io non prendo a parlare che per spiegare questa modificazione della Commis-

sione, che è nata semplicemente da questo. Quando si è fatto lo stralcio di quegli articoli, che si riferivano allo scrutinio di lista, secondo il voto della Camera, e che dovevano esser discussi a parte, si tralasciò nell'articolo 65 della legge l'ultimo alinea il quale ora si riporta; cosicchè l'articolo 65 stampato, è tutto l'articolo condotto dalla necessità d'introdurre lo scrutinio di lista; e l'aggiunta è il trasporto naturale di quella parte la quale era già stata votata, e che fu dimenticato di stampare qui. Non è in altri termini che una coordinazione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

Siccome odo osservare che la variazione non è stampata, debbo dire anch'io che si tratta di una cosa assai semplice. La Commissione aveva dimenticato di trasportare dalla legge vecchia alla nuova la parte che si riferisce ai casi ed alle condizioni nelle quali all'elettore è concesso di fare scrivere da altri il suo voto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quando trattasi di emendamenti improvvisati si può prendere facilmente abbaglio. A me parve che l'onorevole presidente dichiarasse aver la Commissione ristabilito il testo preciso dell'antico articolo 66...

COPPINO, relatore. No: l'aggiunta ultima concerne l'articolo 65.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. .. dell'articolo 65 della legge recentemente votata, ch'era il 66 dell'antico testo. « L'elettore chiamato, ecc. » (*Il relatore ed il ministro guardasigilli si concertano a bassa voce*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetterò di leggere io, che ho potuto più pacatamente di loro aver sott'occhi tutto questo disegno di legge...

LUALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

LUALDI. Sull'incidente.

PRESIDENTE. Scusi, qui non c'è incidente.

LUALDI. Sull'ordine della votazione.

PRESIDENTE. Non c'è da votar nulla.

LUALDI. Mi perdoni, mi lasci spiegare. Io faccio una questione pregiudiziale...

PRESIDENTE. La quale si discuterà nella questione generale. Ella non ha per questo titolo nessun diritto alla priorità di parlare.

LUALDI. Ma si tratta di...

PRESIDENTE. Non le concedo di parlare. Mi lasci porre la questione.

LUALDI. Ma si tratta di un emendamento sul quale si vorrebbe fare votare, ma che non fu distribuito

ai deputati, e sul quale pertanto non hanno potuto riflettere.

PRESIDENTE. Onorevole Lualdi, se ella avesse la bontà di ascoltare, e se tutti tacessero quando il presidente parla, vedrebbero che non si tratta di un emendamento che non sia conosciuto dai deputati.

Il testo che è stato fino da stamani distribuito agli onorevoli deputati è questo:

« Ogni elettore sulla scheda che gli è consegnata a termini dell'articolo 64 della legge elettorale politica scrive:

« a) quattro nomi nei collegi che devono eleggere cinque deputati;

« b) tre nomi nei collegi che devono eleggere tre deputati;

« c) due nomi negli altri collegi che devono eleggere un numero di deputati minore di quattro.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata.

La Commissione in seguito, confrontando l'articolo 65 che si tratta ora di sostituire all'articolo primitivo, già dalla Camera votato e che è già legge dello Stato, si è accorta di avere omesse due parti dell'articolo 65 della legge vigente che bisognava fossero riprodotte anche in questo, malgrado che si muti il modo della votazione. La Commissione, insomma, ha mutato il principio di questo articolo scrivendolo così: « L'elettore chiamato, recasi ad una delle tavole a ciò destinate e sulla scheda consegnatagli a termini dell'articolo 64 della legge elettorale 22 gennaio 1882 (serie 3ª) scrive..: » segue tutto quello che sta sotto gli occhi loro. Poi ci ha fatta questa aggiunta, che non è che la ripetizione dell'ultima parte dell'articolo 65 della legge vigente: « Se l'elettore, per l'eccezione di cui all'articolo 102 della legge 22 gennaio 1882, n° 593 (serie 3ª) o per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata all'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda, è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il segretario lo fa risultare nel verbale, indicandone il motivo. »

Vede dunque, onorevole Lualdi, che qui si tratta solamente dell'ommissione di due parti della legge vigente, che dovevano essere ripetute in quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io domando scusa alla Commissione, ma parmi che non basti il ristabilire questi incisi per completare ciò che è ne-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

cessario determinare in una legge la quale introduce lo scrutinio di lista. Io capisco che il Senato abbia potuto lasciar fuori alcune fra le disposizioni che erano nel disegno di legge precedente, perchè non conciliavansi col collegio uninominale; ma le medesime non si possono lasciar fuori adesso. Cito in tal senso due parti dell'antico articolo 70. La prima suona come segue:

« Si hanno come non scritti sulla scheda i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, *come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei deputati per i quali l'elettore ha facoltà di votare*; in entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti. »

È naturale che il Senato dovesse escludere l'inciso che parla d'un numero plurale di deputati pei quali l'elettore ha facoltà di votare; e noi stessi nel disegno di legge che manteneva provvisoriamente lo scrutinio uninominale non lo avevamo compreso. Ma ora parmi necessario che siffatto inciso venga ristabilito.

Così pure bisogna mantenere l'altra parte dello stesso antico articolo 70, che dice:

« Se nella scheda è scritto più volte il nome di uno candidato, nel computo dei voti esso viene calcolato una volta sola. »

Tutte queste cose erano state stralciate...

COPPINO, relatore. C'è! c'è!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma fuori di posto. Le varie parti dell'antico articolo devono stare insieme: perciò mi pare che si debbano completare le disposizioni concernenti lo scrutinio di lista, mettendo nel debito luogo le parole: « Se nella scheda è scritto più volte il nome di uno stesso candidato, ecc. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sull'articolo di cui si tratta vi sono questioni di diversa natura: vi sono questioni che direi complementari, e questioni di redazione per mettere in armonia quest'articolo, che deve trovar posto in una legge per lo scrutinio di lista, in confronto di quello che fu approvato per legge quando trattavasi di un collegio uninominale; ma sarà facile mettersi d'accordo, poichè più che altro è questione di redazione e di coordinamento.

Ma la questione sta nel voto limitato, e pertanto è su questo che bisogna discutere.

Perciò io pregherei l'onorevole presidente di mettere in discussione la massima (*Benissimo! a sinistra*) per vedere se la Camera accetta il principio stabilito in questa legge del voto limitato. Quando la Camera si sarà pronunciata su questa

questione, allora sarà il caso che Ministero e Commissione si mettano d'accordo sulla redazione.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole presidente del Consiglio. Ella dice a me di mettere in discussione la massima del voto limitato; ma, mi scusi, io non la posso mettere in discussione altrimenti che sotto una forma concreta, sotto forma cioè d'una proposta di legge come quella che ho sotto ai miei occhi, o sotto forma d'un emendamento alla proposta della legge stessa. Queste sono le sole forme sotto le quali posso mettere in discussione una questione; non posso mettere in discussione un pensiero, una massima.

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'osservazione del nostro egregio presidente è giustissima, ma io credo che vi sia una soluzione abbastanza facile.

L'onorevole presidente cominci a mettere in discussione una parte delle disposizioni di quest'articolo 65.

V'ha in esso un comma il quale dice: « quattro nomi nei collegi che debbono eleggere cinque deputati. »

Si metta in discussione questo comma, nel quale è racchiusa tutta la massima, si tratti la questione e la Camera decida. Una volta decisa, verrà in discussione il resto, e si vedrà quello che si debba fare pei collegi a quattro e pei collegi a tre deputati.

PRESIDENTE. Senza mettere in discussione una parte piuttosto che l'altra dell'articolo 65 che abbiamo sott'occhio, o di una compilazione di là da venire dell'articolo 65, a me pare che si possa aprire la discussione sull'articolo in discorso (*Benissimo!*), e intanto pregare la Commissione, mentre la discussione procede, di mettersi d'accordo sulla compilazione completa dell'articolo; talchè, prima di venire ad una votazione, si abbia sotto gli occhi questo articolo completo. Allora si potranno contrapporre gli emendamenti alle diverse parti dello articolo 65.

COPPINO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

COPPINO, relatore. La Commissione aveva appunto desiderato che uno dei suoi membri dicesse questo. Siccome la difficoltà che nasce ora è sopravvenuta per una aggiunta che la Commissione ha fatto, noi spieghiamo il motivo dell'aggiunta. C'è un emendamento dell'onorevole Vacchelli, mi pare, o di un altro, che porta l'ultimo alinea che abbiamo visto mancare. Avremmo messo anche l'altro dell'onorevole guardasigilli; ma a noi non è possibile aver

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

qui un testo di legge. Anche il nostro che abbiamo raccomandato ci manca. Ed ecco perchè, fatta una correzione, la potevamo fare di forma, perchè è il testo ultimo votato dal Senato che ciascheduno di noi ha. Il primo, che è nel grosso volume, si è cercato indarno: l'ho fatto cercare anche dagli uscieri e non si trova. Quindi noi accettiamo volentieri la proposta dell'onorevole presidente, il quale dice: discutete l'articolo come è.

LAZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che, onorevole Lazzaro?

LAZZARO. Su questo.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Lazzaro, mi pare ormai che sia inteso che, mentre noi discuteremo su questo articolo, la Commissione ne preparerà tutta la compilazione. Incominciamo questa discussione.

LAZZARO. Ma, onorevole presidente, siccome io, poco fa, ho presentato un emendamento al banco della Presidenza, emendamento che concerne appunto l'articolo 65, e questo emendamento non è stato ancora stampato, perchè l'ho presentato da poco tempo giacchè non credevo che oggi venisse in discussione l'articolo 65, così, avendo l'onorevole Coppino parlato dell'emendamento Vacchelli, desidererei che la Camera conoscesse anche il mio.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, non dubiti che darò comunicazione alla Camera del suo emendamento; e, se non potrà essere svolto oggi, ne darò comunicazione alla Commissione.

Intanto torno a pregare la Commissione stessa di volersi procacciare una di quelle 5500 copie della grossa relazione che ho fatto stampare per conto della Camera (*Si ride*) e di mettersi al corrente in modo da preparare la compilazione dell'articolo 65. Al quale articolo 65 l'onorevole Crispi propone il seguente emendamento:

« L'elettore, chiamato, rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente, che la depone nell'urna. Al nome del candidato l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e l'indicazione degli uffici esercitati; qualunque altra indicazione è vietata. »

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. (*Segni di attenzione*) Il mio emendamento contiene due proposizioni. La prima è questa: che non ammetto la limitazione del voto; la seconda: che non ritengo necessarie tutte quelle formalità richieste dalla legge, per la sorveglianza dell'elettore quando scrive la sua scheda.

Comincio dalla seconda, appunto perchè l'onorevole presidente del Consiglio, nel suo discorso dell'altro giorno, prima che fosse votato il principio dello scrutinio di lista, fece obiezioni alla mia

proposta, ed anche un invito a me personale di ritirarla.

Il presidente del Consiglio disse: noi abbiamo votata una legge che oggi è legge dello Stato, e per la quale l'elettore è obbligato a scrivere la scheda nell'aula dove si fa la votazione; e sarebbe una contraddizione ad una recente deliberazione della Camera, ritornare su questo argomento. Mi pare che questo fosse il concetto dall'onorevole presidente del Consiglio manifestato a questo proposito.

La risposta mia è assai semplice. La legge discussa e votata nell'ultima estate, ammise lo scrutinio uninominale, a condizione che questo fosse abrogato con una legge posteriore.

Se noi avessimo voluto essere rigorosi, io non so se, dopo il voto di quella legge, avremmo potuto venire in questa Sessione legislativa alla discussione dello scrutinio di lista. Perchè ci siamo venuti? Abbiamo fatto un patto con noi stessi (alludo a coloro che vinsero in quella votazione) che per condurre in porto la legge, bisognava dividerla in due parti; assicurare innanzi tutto al paese l'estensione del suffragio, discutere poi e votare lo scrutinio di lista. Ciò posto, implicitamente ci siamo riservati di fare tutti quegli emendamenti che erano necessari perchè lo scrutinio di lista potesse essere accettato.

Quindi il mio emendamento non implica una contraddizione, ma è un complemento della proposta tendente a far trionfare lo scrutinio di lista. Con esso io propongo di non obbligare l'elettore a scrivere la scheda nel luogo dove avviene la votazione, e lo propongo appunto per superare tutte le difficoltà, e per mettere l'elettore nelle più facili condizioni per adempiere al grave ufficio che noi gli dobbiamo imporre.

Stabilito l'obbligo per legge che l'elettore debba saper leggere e scrivere, tutte le altre condizioni sono superflue.

Io comprendo la legge quando si tratta di un solo deputato, di un solo nome; mi pare invece assurdo, quando noi abbiamo obbligato questo elettore a mettere nella scheda 8 nomi, il che potrebbe incontrare qualche difficoltà. E le difficoltà che io prevedo, non sono quelle circa la sicurezza del voto; no; io sono convinto che l'elettore il quale sa leggere e scrivere, e che in conseguenza conosce la scheda che va a rimettere al presidente del seggio elettorale, sa quello che fa; egli non può mentire a se stesso, non può ingannarsi, nè essere ingannato.

Qual è la ragione per cui s'impone all'elettore che debba scrivere la scheda nel luogo ove avviene la votazione? La ragione è appunto per evitare le

frodi, e per impedire che voti colui il quale non sappia leggere e scrivere. Or bene, noi abbiamo stabilito come condizione essenziale, che tutti coloro i quali vogliono farsi inscrivere nelle liste elettorali, debbano chiederlo con una domanda scritta di loro pugno, e autenticata dal notaio. Quindi c'è la certezza che l'elettore sa l'obbligo suo; c'è la sicurezza che egli, votando, sa quello che sta per fare. E vi prendo un esempio, signori, qui nella Camera.

Spessissimo noi siamo chiamati a votare per le Commissioni parlamentari, tra le quali c'è quella del bilancio, che è composta d'un numero di membri piuttosto esteso. Ciascuno di noi appartiene ad un partito della Camera, chiede ad uno dei suoi colleghi per chi voterà; gli vengono suggeriti dei nomi, e più d'uno prega il suo collega di scriverglieli; questo si fa ogni giorno, continuamente; e questo non vuol dire punto che il deputato il quale si fa scrivere la scheda dal suo amico politico, non voti con coscienza la lista che egli vuole che trionfi.

Vi osservo inoltre, che col mio metodo le operazioni elettorali riuscirebbero più rapide. A meno che voi formiate le sezioni con un piccolo numero di elettori, in guisa che nelle grandi città non ci siano sezioni al di là di 100 o 200 elettori, voi non riuscirete in tempo a fare la votazione. Un giorno solo non può bastare e se insistete che gli elettori scrivano la scheda nella sala della votazione, voi non raggiungerete il vostro scopo.

Vi ricordai l'altro giorno che così si fa per le elezioni amministrative. Il presidente del Consiglio mi rispose che per le elezioni amministrative possono essere elettori anche gli analfabeti. (*No! no!*)

Gli analfabeti, secondo l'articolo 26 della legge comunale e provinciale, sono un'eccezione. La legge, in principio, stabilisce che siano elettori tutti coloro che sanno leggere e scrivere. Quando entrano gli analfabeti? Allora soltanto quando non ci sia un numero di elettori doppio del numero di consiglieri. Ma vi dirò di più; anche fra gli elettori politici abbiamo degli analfabeti. Moltissimi di quelli che ancora vivono, ed erano stati iscritti nei primi giorni del risorgimento nazionale, figurano ancora nelle liste. (*Interruzioni vicine all'oratore*)

Ma ci sono ancora, non li abbiamo ancora cancellati.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CRISPI. Dunque l'argomento del presidente del Consiglio trova la sua risposta nella legge comunale.

Andiamo al voto limitato.

Qui la questione è più grave, perchè coll'articolo 65 si prescrive all'elettore la condizione che egli, quando si tratta di collegi da 5 a 3 deputati,

scriva un nome di meno di quelli che dovrebbe, e che sono attribuiti al collegio elettorale nel quale egli è iscritto. E questo, si dice, per lasciare un posto alle minoranze. Ma, intendiamoci, di quali minoranze mi parlate? Vi sono i radicali, oggi rappresentanti in piccolo numero in quest'Aula; vi sono i clericali, e anche di questi abbiamo forse qualche collega; vi sono i moderati, la Destra, la quale è un po' consumata, e vorrebbe tornare ad impinguarsi. Ma credete voi che queste tre categorie di minoranze alle quali vorreste assicurare di essere rappresentate, non lo siano? Ma esse sono rappresentate col collegio uninominale; e lo saranno di più ancora col collegio a scrutinio di lista. (*Interruzioni accanto all'oratore*) Ma sì.

Guardate i paesi dove lo scrutinio di lista fu adottato. Prendete la Camera francese del 1815; prendete quelle posteriori. Le minoranze non sono mai mancate; anzi furono queste minoranze nominate collo scrutinio di lista, che fecero paura prima a Luigi XVIII e poi a Carlo X. C'è di più.

Collo scrutinio di lista fu nominato Grégoire, uno dei convenzionali, uno di quelli che i legittimisti chiamavano *il regicida*. È vero che la Camera *introvabile* non lo fece entrare nell'Aula legislativa annullandone la elezione; ma questo non toglie che gli elettori non abbiano mandato alla Camera borbonica uno di quelli che avevano condannato Luigi XVI.

Cotesta proposta di aiutare con mezzi artificiali le minoranze non è conforme alle regole della rappresentanza politica, non è punto necessaria, imperocchè, come vi dissi, le minoranze non mancano nelle Camere. Io non voglio prevedere i pericoli. I Governi costituzionali, signori, sono rappresentati dalle maggioranze. Le maggioranze si formano nella pubblica opinione colla stampa e coi pubblici discorsi. Quando una idea è penetrata nella pubblica coscienza ed il paese vuole che prevalga, quell'idea subito acquista nel paese la maggioranza, ed in conseguenza sono nominati coloro che se ne fanno interpreti, e deputati a rappresentarla. Al contrario se voi date alle minoranze, le quali non sono mai mancate nelle Camere, oltre i mezzi legittimi che hanno e dei quali si valgono per prevalere nella pubblica opinione, un diritto speciale, voi correte il rischio di far aumentare questa minoranza in guisa da poter diventare artificialmente maggioranza.

E allora, signori, non sarà la maggioranza del paese che governerà per mezzo dei suoi rappresentanti, ma sarà quella minoranza che voi avete voluto favorire.

Il vostro artificio sconvolge il sistema parlamentare. Voi non avrete una Camera che rappresenti

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

la opinione dominante nel momento in cui fu nominata, ma una Camera che rappresenterà idee che nel paese sono in minoranza.

Ecco le ragioni per le quali mi sono convinto che sarebbe per lo meno un'opera pericolosa quella che è stata proposta nell'articolo 65 di questo disegno di legge.

Certamente io non ne faccio un *casus belli*. Desidero che i miei concetti siano accettati, perchè li credo più conformi al sistema parlamentare; ma se le mie ragioni non vi avranno convinti, respingetele. Soltanto vi prego di avvertire, di considerare bene quello che state per fare. Badate di non accettare un sistema che possa essere contrario agli interessi della nazione per la tutela dei quali questa Camera ha dato sabato lo spettacolo di quella splendida votazione che resterà memorabile nella storia parlamentare del nostro paese. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. All'articolo 65 è proposto anche un emendamento dell'onorevole Genala, del tenore seguente: « L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate e scrive nella scheda consegnatagli il nome di un solo candidato. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Genala.

GENALA. Dopo il voto della Camera intorno allo scrutinio di lista, io ritiro il mio emendamento quanto al voto uninominale, e prendo a difendere la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Ritira anche l'emendamento all'articolo 45?

GENALA. Anche l'emendamento all'articolo 45.

PRESIDENTE. Va bene, e così naturalmente tutti gli altri che ne sono la conseguenza.

GENALA. Sì.

PRESIDENTE. Ho voluto domandarglielo, perchè dovremo far ristampare questi emendamenti. (*Conversazioni animate — Il deputato Genala torna a sedersi*)

Onorevole Genala, le ho dato facoltà di parlare.

GENALA. Ecco, siccome io voglio difendere il progetto della Commissione, e siccome ci sono altri emendamenti contrari a quel progetto, crederei conveniente che prima...

PRESIDENTE. Ma parla nello stesso senso dell'onorevole Crispi?

GENALA. Nel senso opposto.

PRESIDENTE. Ed allora come vuole andamento più regolare di questo in una discussione? Uno parla in un senso, ed uno parla in un altro. Infine se non vogliono parlare io scioglierò la seduta. (*Rumori — Sì! sì! No! no!*)

GENALA. Io ho ritirato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ma è iscritto sull'articolo.

GENALA. No.

PRESIDENTE. Non vuol parlare?

GENALA. Per ora, no.

PRESIDENTE. Allora la cancello dal turno d'iscrizione.

L'onorevole Carnazza-Amari propone un emendamento che è del tenore seguente:

« Ogni elettore dispone di tanti voti per quanti sono i deputati che deve eleggere il suo collegio.

« È in sua facoltà distribuire tali voti a tanti candidati per quanti sono i deputati che deve eleggere il suo collegio o pure cumularli sopra alcuni di essi ed anche sopra un sol candidato.

« A ciascun nome l'elettore può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico e gentilizio, il grado accademico e l'indicazione di uffici sostenuti.

« Qualunque altra indicazione è vietata. »

Onorevole Carnazza, ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento. (*Rumori*)

Mi obbligheranno a sciogliere la seduta. Così io non posso dirigere una discussione. Onorevole Carnazza, vuol parlare?

CARNAZZA-AMARI. Avendo svolto il mio emendamento durante la discussione generale, e non volendo abusare per la seconda volta della cortesia della Camera, rinuncio a parlare. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Sta bene. Dopo è iscritto l'onorevole Incagnoli. (*Rumori*)

Onorevoli colleghi, manca il testo dell'articolo e manca la voglia di discutere negli onorevoli colleghi; mi pare che si possa rimandare a domani questa questione. (*Sì! sì! No! no!*)

MINGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su di che?

MINGHETTI. Quando l'onorevole presidente ha detto che nessuno voleva parlare, allora mi sono sentito chiamato...

PRESIDENTE. Ella parlerà domani. Si rimanda a domani il seguito della discussione per l'ora tarda, e per le condizioni speciali in cui la discussione si svolge.

ANNUNZIO D'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO NICOTERA AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'interrogazione rivolta al ministro della pubblica istruzione, pregando l'onorevole presidente del Consiglio di volerla comunicare al suo collega assente:

« Chiedo interrogare il signor ministro della pub-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1882

blica istruzione sopra alcune gravi affermazioni che si leggono nella relazione sul regio Collegio Asiatico di Napoli.

« Nicotera. »

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò di notificare al mio collega l'interrogazione che è stata testè letta.

La seduta è levata alle 5 45.

Ordine del giorno per la tornata di martedì:

(Alle ore 2 pomeridiane.)

- 1° Seguito della discussione del disegno di legge sullo scrutinio di lista;
- 2° Riforma della legge provinciale e comunale;
- 3° Modificazione delle leggi relative alla riscossione delle imposte dirette;
- 4° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da alcuni comuni delle provincie napolitane;
- 5° Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi;
- 6° Trattamento di riposo degli operai permanenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa;
- 7° Aggregazione del comune di Bargagli al mandamento di Staglieno;
- 8° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

9° Trasferimento della sede di pretura da Campi Salentino a Squinzano;

10. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 1878 concernente la fondazione di due istituti femminili superiori in Roma e in Firenze;

11. Aggregazione dei comuni che costituiscono il mandamento di Montechiari al distretto notarile di Brescia;

12. Proroga dei termini fissati per la vendita dei beni incolti patrimoniali dei comuni;

13. Concessione alla società delle ferrovie sarde della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia da Terranova al golfo degli Aranci;

14. Riordinamento dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese;

15. Facoltà al Governo di applicare alcuni consiglieri alle Corti di appello di Catania e Catanzaro;

16. Rinnovazione delle domande per trascrizioni, iscrizioni e annotazioni fatte nell'ufficio delle ipoteche di Messina.

17. Modificazioni ed aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2^a categoria;

18. Provvedimenti relativi all'Associazione della Croce Rossa italiana pei malati e feriti in guerra.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.